

SOCIETÀ, INDIVIDUO E INNOVAZIONE

IL RUOLO DEL DIRITTO
COME STRUMENTO DI PROMOZIONE
DEL CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE
NELLA DIMENSIONE EUROPEA

a cura di

MARIA SOLE TESTUZZA



Edizioni Scientifiche Italiane

Il volume è finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4 Componente 1, CUP E62B24000380001. Si ringrazia la Scuola Superiore di Catania per aver supportato l'iniziativa scientifica.

TESTUZZA, Maria Sole (*a cura di*)

Società, Individuo e Innovazione.

Il ruolo del diritto come strumento di promozione del contrasto alle disuguaglianze nella dimensione europea

Collana: Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania, 314

Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2026

pp. XIV+418; 24 cm

ISBN 978-88-495-6191-3

© 2026 by Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A.

80121 Napoli, via Chiatamone 7

Internet: www.edizioniesi.it

E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTI-GIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale



L'autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la redazione del presente lavoro è avvenuto soltanto a fini strumentali e di supporto della sua attività intellettuale e professionale.

Indice

Prefazione di SALVATORE ZAPPALÀ IX

Introduzione di MARIA SOLE TESTUZZA XI

PARTE I

*Pluralismo, libertà e limiti:
il bilanciamento dei diritti fondamentali nelle società complesse*

CRISTIANA PETTINATO, *Il diversamente credente e il limite aperto
del buon costume* 3

ANDREA MICCICHÉ, *Nuovi movimenti religiosi, “buon costume” e
laicità: le frontiere dell’art. 19 Cost.* 15

ORAZIO CONDORELLI, *A proposito di «stravaganze» e «intollerabili
aberrazioni»: note minime sui limiti della libertà religiosa* 27

GIOVANNA RAZZANO, *Maternità surrogata e diritti fondamentali:
mercato riproduttivo, dignità della donna e tutela del minore* 37

PARTE II

*Accesso ai beni essenziali:
servizi pubblici e regolazione*

ANTONIO MANDARA, *Il rapporto pubblico-privato nel servizio
idrico: uno studio defnitorio* 61

DARIO BEVILACQUA, *La gestione e la regolazione dei servizi idrici:
tre problemi aperti* 73

PARTE III

*La giusta imposizione:
tra predeterminazioni del reddito e restituzioni strutturali*

GABRIELE FERLITO, *Criticità del concordato preventivo biennale
in relazione alla riserva di legge ex art. 23 Cost.* 85

ALESSANDRO ZUCCARELLO, <i>In tema di crediti da dichiarazione</i>	95
---	----

PARTE IV

*Innovazione tecnologica e trasformazioni
delle categorie giuridiche*

ARIANNA VISCONTI, <i>La tutela penale della reputazione e dell'onore 4.0</i>	105
CHARISSA VOLPONI, <i>Propaganda razzista e discorso politico antimigrazione: verso una ricostruzione contestuale alla maniera di Strasburgo</i>	137
BEATRICE FRAGASSO, <i>L'impatto dell'intelligenza artificiale sui principi e sulle categorie del diritto penale: la posizione del produttore di sistemi di I.A.</i>	149
ALFIO GUIDO GRASSO, <i>Uso professionale dell'intelligenza artificiale: tra regolazione e responsabilità</i>	167
SOROOR MAHAMEDI, <i>Personalità giuridica e arbitro: ripensare l'assunto antropocentrico nel diritto dell'arbitrato</i>	179

PARTE V

Cultura, generazioni e dinamiche sociali

MARCO GAETANO PULVIRENTI, <i>Eredità culturale e impatto generazionale</i>	197
LAURA PERGOLIZZI, <i>Spettacolo e impatto generazionale</i>	213

PARTE VI

Spazio europeo e sfide globali del diritto

MARIA MANUELA PAPPALARDO, <i>Considerazioni sul regime giuridico dei mari chiusi o semichiusi nella Convenzione ONU sul diritto del mare</i>	227
MARIA CRISTINA RUGGIERI, <i>Imprese multinazionali e cambiamento climatico: le istanze specifiche dinanzi al PCN</i>	245

PATRIZIA BRAMBILLA, *Frammentazione dei processi produttivi e sfruttamento del lavoro* 257

GIUSEPPE DI VETTA, *Il contrasto della modern slavery nelle catene globali del valore nella prospettiva del «diritto penale economico dei diritti umani»* 281

PARTE VII

La testimonianza tra psicologia e diritto

SANTO DI NUOVO, *La psicologia della testimonianza: ci si può fidare della memoria umana?* 327

GIUSEPPE SARTORI, *La testimonianza e gli errori nel ricordo* 335

VANIA PATANÈ, *Dichiarazioni eteroincriminanti e metamorfosi dell'imputato in testimone assistito* 339

ANGELO ZAPPULLA, *La paura del testimone* 353

ANGELO COSTANZO, *Esigenze della regolazione giuridica e concetti della psicologia* 371

VITTORIO BASILE, *L'avvocato e le prassi nell'acquisizione della prova testimoniale* 381

MATTIA GIANGRECO, *Sentiment analysis e dichiarazioni testimoniali* 387

ANTONIETTA CURCI e PASQUALE ZAPPIMPULSO, *L'ascolto delle persone vulnerabili in ambito forense. Limiti dell'empatia e rischi di distorsione testimoniale* 395

Gli Autori 399

PARTE IV

*Innovazione tecnologica e trasformazioni
delle categorie giuridiche*

ARIANNA VISCONTI

La tutela penale della reputazione e dell'onore 4.0*

SOMMARIO: 1. Dal 'regime disciplinare' alla 'quarta rivoluzione' digitale: la persistenza delle (inossidabili?) fattispecie di ingiuria e diffamazione. – 2. *Segue*. Nuove ICT e repressione penale delle offese all'onore e alla reputazione. Sintesi del quadro giurisprudenziale. – 3. Una duttilità solo apparente: problematiche applicative e vuoti di tutela. – 4. Un *caveat* conclusivo: la necessità di un «design pro-etico» dell'ecosistema digitale.

1. Guardando alla sua vitalità giurisprudenziale – cui sarà dedicata la parte centrale di questo contributo – sembra quasi incredibile come una fattispecie concepita negli anni Trenta del Novecento, nel pieno splendore del modello 'disciplinare' di focaultiana memoria¹, qual è ancora oggi la diffamazione², possa essersi adattata senza apparente soluzione di continuità

* Si riproduce qui, per gentile concessione dell'Editore e dei Curatori, il saggio già pubblicato, con il titolo *La repressione delle offese online alla reputazione: tra anomia di contesto e anomia normativa*, nel volume ad accesso aperto *La nozione di contenuto illecito online. Fattispecie e responsabilità penale nella prospettiva europea*, a cura di G.M. Caletti, M.L. Mattheudakis, K. Summerer, con la collaborazione di P. Beccari, ETS, Pisa, 2025, pp. 203-230. Nella trattazione si faranno solo brevi cenni, ove pertinenti, alla l. 23 settembre 2025, n. 132, recante *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*, in vigore dal 10 ottobre 2025, il cui art. 26 ha apportato alcune modifiche al Codice penale (oltre che ad altre disposizioni penali) rilevanti ai fini dell'analisi qui sviluppata, in quanto la disciplina è stata introdotta nelle more dell'elaborazione del saggio e i tempi della sua ripubblicazione non ne hanno consentito un ulteriore approfondimento.

¹ Cfr. M. FOUCAULT, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris, 1975 (trad. it., Einaudi, Torino, 1993), in part. p. 147 ss.

² Per ovvi motivi, non sarà possibile, in questa sede, soffermarsi su molti degli aspetti tecnici della disciplina delle fattispecie sanzionatorie – penali (diffamazione) e civili (ingiuria) – a tutela dell'onore e della reputazione. In tema si rinvia dunque fin d'ora ampiamente, *ex plurimis*, ai recenti contributi di F. BELLAGAMBA, R. GUERRINI, *Delitti contro l'onore*, Giappichelli, Torino, 2010; L. BISORI, *I delitti contro l'onore*, in *I delitti contro l'onore e la libertà individuale*, in *Tratt. dir. pen. Parte sp.*, VIII, A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, UTET, Torino, 2010, pp. 3-209; S. BOLOGNINI, A. D'AVIRRO, M. D'AVIRRO, *La diffamazione. A mezzo stampa, radio, televisione e internet*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022; A. GULLO, *Delitti contro l'onore*, in *Reati contro la persona*, a cura di F. Viganò, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, XVII, F. Palazzo, C.E. Paliero e M. Pelissero, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 213-312; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, *Delitti contro la persona*, 5ª ed., CEDAM, Padova, 2013, pp. 200-258; N. MAZZACUVA, *Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela*, in S. Canestrari, L. Cornacchia, A. Gamberini,

all'era delle attuali 'infocrazie'³, tanto da riuscire ancora (almeno all'apparenza) a svolgere il suo ruolo di tutela della reputazione anche in un ecosistema – quello delle comunicazioni digitali – che il legislatore dell'epoca non avrebbe potuto concepire neppure lontanamente. In meno di cento anni, infatti, si è assistito a una vera 'rivoluzione', cui pare necessario far cenno in esordio onde comprendere meglio, nel prosieguo, a quali fattori tale vitalità sia riconducibile e se, come e quanto essa sia realmente effettiva, o non costituisca piuttosto un sottile velo sovrapposto a una realtà di sostanziale, e strutturale, ineffettività dell'attuale quadro normativo, come tale bisognosa di radicale ripensamento.

Come osserva Luciano Floridi, infatti, la «quarta rivoluzione» scientifica oggi in corso completa un processo di 'scardinamento' dell'autopercepita centralità umana nell'universo (materiale e simbolico) iniziato con Copernico (e la collocazione *fisica* dell'uomo nel mondo sensibile), proseguito con Darwin (frantumando l'idea di una radicale differenza e superiorità *biologica* umana nel regno animale) e approfondito da Freud (con la perdita dell'illusione di essere padroni almeno dei nostri *contenuti mentali*), con implicazioni e con una rapidità che, tuttavia, risultano ancor più destabilizzanti, per «la nostra comprensione di sé», delle 'rivoluzioni' precedenti: la costruzione di macchine in grado di superarci nella capacità di *processare informazioni*, infatti, ha fatto sì che «non siamo più gli indiscussi padroni» neppure «dell'infosfera»⁴.

G. Insolera, V. Manes, M. Mantovani, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F. Tagliarini, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, 7^a ed., Monduzzi, Milano, 2016, pp. 601-624; V. PEZZELLA, *La diffamazione*, 2^a ed., UTET, Torino, 2020; D. PROVULO, *Dei delitti contro l'onore*, in *Commentario breve al Codice penale*, 7^a ed., a cura di G. Forti, S. Riondato e S. Seminara, CEDAM, Padova, 2024, pp. 2260-2306; nonché, per aspetti e approfondimenti più specifici, agli ulteriori testi (anche più risalenti) e autori citati *infra*.

³ Cfr. B.-C. HAN, *Infokratie*, Matthes & Seitz, Berlin, 2021 (trad. it., Einaudi, Torino, 2023). Con questo termine il filosofo coreano indica un «regime dell'informazione», ossia una «forma di dominio nella quale l'informazione e la sua diffusione determinano in maniera decisiva, attraverso algoritmi e Intelligenza Artificiale, i processi sociali, economici e politici. Diversamente dal regime disciplinare», tipico della modernità, oggi «a essere sfruttati non sono corpi ed energie, ma informazioni e dati. Decisivo per la conquista del potere non è il possesso dei mezzi di produzione, bensì l'accesso a informazioni che vengono utilizzate ai fini della sorveglianza psicopolitica, del controllo e della previsione dei comportamenti. Il regime dell'informazione si accompagna al capitalismo dell'informazione, che evolve in capitalismo della sorveglianza e declassa gli esseri umani a *bestie da dati e consumo*. [...] Il capitalismo dell'informazione, fondato sulla connessione e sulla comunicazione, rende obsolete [le] tecniche disciplinari [...]. La docilità (*docilité*), che significa anche arrendevolezza e remissività, non è l'ideale del regime dell'informazione. Il soggetto sottomesso nel regime dell'informazione non è docile né ubbidiente. Piuttosto si crede *libero, autentico e creativo: produce e performa sé stesso*» (ivi, pp. 3-4).

⁴ Cfr. L. FLORIDI, *The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2014 (trad. it., Cortina, Milano, 2017), pp. 99-105.

Con questo neologismo, coniato negli anni Settanta del secolo scorso⁵, Floridi intende, in particolare, «a un livello minimo [...], l'intero ambiente informazionale costituito da tutti gli enti informazionali, le loro proprietà, interazioni, processi e reciproche interazioni», dunque

un ambiente paragonabile al, ma al tempo stesso differente dal, cyberspazio, che è soltanto una sua regione, dal momento che l'infosfera include anche gli spazi d'informazione offline e analogici. A un livello massimo, l'infosfera è un concetto che può essere utilizzato anche come sinonimo di realtà, laddove interpretiamo quest'ultima in termini informazionali. In tal caso, l'idea è che ciò che è reale è anche informazionale e ciò che è informazionale è reale. È in questa equivalenza che hanno origine alcune delle più profonde trasformazioni e delle sfide più rilevanti di cui faremo esperienza nel prossimo futuro riguardo alla tecnologia⁶.

Ed è proprio quest'ultimo concetto 'espansivo' di infosfera a risultare particolarmente rilevante per la presente riflessione, dal momento che, al di là delle diverse concezioni giuspenalistiche dei beni 'onore' e 'reputazione' (che non è possibile qui ripercorrere in dettaglio)⁷, da un punto di

⁵ Il primo ad averne fatto uso sembra essere stato l'economista e filosofo Kenneth E. Boulding, il quale riteneva che l'essere umano – come individuo e nei gruppi in cui è inserito, e dunque come essere sociale – potesse esistere ed essere concepito solo come 'nodo' in una 'rete' di *input* e *output* informativi, simbolici e linguistici, individuando sei 'sfere' in cui questi è strutturalmente inserito, ossia litosfera, atmosfera, idrosfera, biosfera, idrosfera, sociosfera e, appunto, infosfera, quest'ultima costituita da «*input* e *output* di conversazione, libri, televisione, radio, discorsi, servizi religiosi, lezioni, relazioni, nonché ogni informazione ricevuta dal mondo fisico tramite la nostra osservazione». Pur riconoscendone la natura di «segmento della sociosfera», riteneva tale 'segmento' dotato di autonomia e di una particolare rilevanza, e financo prevalenza sulle altre componenti di quest'ultima, dal momento che «qualsiasi forma di sviluppo [umano] è essenzialmente un processo di apprendimento e come tale è essenzialmente dipendente da una rete di flussi informativi» (cfr. K.E. BOULDING, *Economics as a Science*, McGraw-Hill, New York, 1970, pp. 15-16; traduzione nostra). In tema cfr. anche B. VAN DER VEER MARTENS, *An Illustrated Introduction to the Infosphere*, in *Libr. Trends*, 2015 (63)2, pp. 317-361.

⁶ L. FLORIDI, *The Fourth Revolution*, cit., pp. 45-45. Per un approfondimento cfr. altresì ID., *The Logic of Information. A Theory of Philosophy as Conceptual Design*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2019 (trad. it., Cortina, Milano, 2020), in part. p. 129 ss.

⁷ Sul punto si rinvia pertanto, oltre che ai testi citati *supra* (nota 2), nelle parti pertinenti, anche, *ex multis*, a A. GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale: contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, Aracne, Roma, 2013, in part. pp. 11-31; a A. MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale. Le alternative di tutela*. CEDAM, Padova, 1989, in part. pp. 3-91 e 177-231; E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè, Milano, 1974; A. NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, Treccani, Roma, 1989, in part. pp. 1-3; P. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. disc. pen.*, VII, UTET, Torino, 1993, pp. 32-36; M. SPASARI, *Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore*, Giuffrè, Milano, 1961; ID., *Diffamazione e ingiuria (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 483-487; A. TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, Giappichelli, Torino, 2005, in part. pp. 1-24; nonché, per tutti gli opportuni

vista empirico-sociale – una dimensione con cui l'ordinamento non può fare a meno di confrontarsi, a pena di un radicale 'scollamento' rispetto ai fenomeni che pretenderebbe di regolare e quindi, in definitiva, di una radicale ineffettività⁸ – questi concetti risultano legati a filo doppio alla natura (anche) 'informatzionale' del 'reale' (per come ne facciamo esperienza in quanto esseri umani).

La *reputazione*, in particolare, da un punto di vista squisitamente sociologico e *funzionale*, può essere compresa dinamicamente solo alla luce del concetto di «capitale sociale»⁹, costituendo anzi una precondizione fondamentale per il mantenimento e/o incremento di questo o, al contrario, ove 'danneggiata', per la sua erosione e/o perdita. La reputazione, infatti, quale elemento primario del *sé sociale* delle persone, costituisce essenzialmente – e ha valore per il suo titolare in quanto – 'patrimonio relazionale' della persona (fisica o giuridica, anche in senso lato), ossia un tipo di 'ricchezza immateriale' che si sostanzia in

una forma di investimento in relazioni sociali in vista di un ricavo per l'investitore; e ciò sia che il ricavo abbia luogo in termini di reciprocità semplice (*do ut des*); sia che il ricavo abbia luogo in forma di comportamenti cooperativi, o in altri modi di collaborazione¹⁰.

ulteriori riferimenti, a A. VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Giappichelli, Torino, 2018, in part. pp. 317-395.

⁸ Cfr. per tutti G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Cortina, Milano, 2000, *passim*, e in part. pp. 1-188 e 223 ss.

⁹ Fondamentale, in tema, resta il contributo di James S. Coleman, il quale definisce il «capitale sociale» come la meno tangibile delle forme di 'capitale' a disposizione degli individui, in quanto «incorporato nelle *relazioni* tra le persone. Il capitale fisico e il capitale umano agevolano l'attività produttiva, e il capitale sociale fa la stessa cosa. Ad esempio, un gruppo i cui membri si dimostrano affidabili e hanno grande fiducia reciproca sarà in grado di fare molto di più di un gruppo per il resto simile ma privo di tali affidabilità e fiducia reciproca. [...] Il capitale umano sta nei nodi» delle reti di cui è composto un gruppo, ossia nei singoli individui, mentre «il capitale sociale nelle linee che li congiungono». Nella prospettiva dell'individuo, «la funzione identificata dal concetto di "capitale sociale" è il valore che questi aspetti della struttura sociale hanno per gli attori, in quanto risorse che essi possono utilizzare per realizzare i propri interessi». Cfr. J.S. COLEMAN, *Foundations of Social Theory*, Belknap Press, Cambridge MA-London, 1990 (trad. it., il Mulino, Bologna, 2005), pp. 390-391, nonché ID., *Social Capital in the Creation of Human Capital*, in *Am. J. of Soc.*, 1988 (94)1, Supplement, pp. 95-120. Per ulteriori dettagli e riferimenti bibliografici si rinvia, *ex multis*, a A. ANDREOTTI, *Che cos'è il capitale sociale*, Carocci, Roma, 2009, e a J. FIELD, *Social Capital*, Routledge, London, 2003 (trad. it., Erickson, Trento, 2004). V. anche *infra*, nota 10.

¹⁰ Cfr. A. PIZZORNO, *Il velo della diversità. Studi su razionalità e riconoscimento*, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 221. Si noti, per altro, come questo capitale individuale possa comportare vantaggi per l'intera comunità, dal momento che l'interesse dei singoli a mantenere una reputazione positiva può rafforzare la 'densità' e 'tenuta' di relazioni fiduciarie nei gruppi e nella società (cfr. ancora J.S. COLEMAN, *Foundations*, cit., pp. 385-412, nonché il fondamentale saggio di R. PUTNAM, *Bowling Alone. The Collapse and Revival of American*

Come ogni 'capitale' di questo tipo, la reputazione è, dunque, un bene infungibile, non trasferibile¹¹ (pur se comunicabile, in particolare 'in verticale')¹², che connota il singolo soggetto che ne è titolare nella sua specificità e individualità, costituendo un suo esclusivo patrimonio; al tempo stesso, tuttavia, malgrado sia interesse e facoltà del titolare preservarla, o possibilmente incrementarla con azioni appropriate – e malgrado rientri nella sua sfera d'azione, ovviamente, anche danneggiarla e diminuirla con comportamenti soggetti a valutazioni sociali negative – la 'custodia' di questo capitale è largamente affidata ad *altri*, sia perché esso è, in pratica, 'depositato' nelle menti dei partner (attuali e potenziali) dell'interazione¹³, sia perché il titolare non ha affatto il monopolio sulla costruzione e sul mantenimento della propria reputazione, influenzati in modo decisivo, al contrario, dalla diffusione di informazioni operata da altri¹⁴.

Così «tutte le nostre interazioni sociali lasciano negli altri una traccia informativa [...] al tempo stesso indelebile e fragile [...] che non può più essere cancellata» e le «mediazioni differenti di ciò che chiamiamo informazione sociale creano distorsioni ed effetti di amplificazione»¹⁵ sulla reputazione oltremodo complessi. Una complessità legata, in particolare, all'estrema varietà dei contesti in cui tali 'tracce informative' si generano, che «vanno dall'interazione faccia a faccia ai pettegolezzi diffusi in assenza dell'interessato, alla stampa e a Internet»¹⁶. Resta fermo, però, che è proprio la circolazione di informazioni e giudizi sul soggetto (individuo

Community, Touchstone, New York, 2000, trad. it., il Mulino, Bologna, 2004) attraverso la spinta implicita al rispetto delle norme indispensabili alla sopravvivenza e funzionalità del gruppo/comunità di appartenenza, quanto e più della presenza di strumenti coercitivi esterni, vista la riconosciuta maggiore forza relativa delle sanzioni sociali informali (attuare o attese), e dei *payoff* immateriali a queste collegati (cfr. altresì V. PELLIGRA, *I paradossi della fiducia. Scelte razionali e dinamiche interpersonali*, il Mulino, Bologna, 2007), rispetto all'effettiva efficacia di orientamento dei comportamenti dei c.d. controlli esterni, specie formali (cfr. già W.C. RECKLESS, *The Etiology of Delinquent and Criminal Behavior: A Planning Report for Research*, Social Science Research Council, New York, 1943; ID., *The Crime Problem*, 5th edn., Goodyear, Pacific Palisades, 1973).

¹¹ Cfr. J.S. COLEMAN, *Foundations*, cit., p. 405; J.A. LACHMAN, *Reputation and Risk-taking*, in *The Cost of Libel. Economic and Policy Implications*, ed. by E.E. Dennis, E.M. Noam, Columbia University Press, New York, 1989, pp. 229-256.

¹² Esistono, infatti, «effetti di rete» tra reputazioni collettive e reputazioni individuali, per cui l'appartenere o l'entrare a far parte di gruppi (più o meno strutturati) che godano di 'buona' reputazione può migliorare la reputazione individuale, così come, per un gruppo, accogliere o includere membri con una reputazione 'danneggiata' può incidere negativamente su quella del gruppo stesso (cfr. per tutti G. ORIGGI, *Le réputation*, PUF, Paris, 2015, trad. it., EGEA, Milano, 2016, p. 71).

¹³ In questo senso cfr. anche C. PEDRAZZI, *L'exceptio veritatis. Dogmatica ed esegesi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1947, p. 433.

¹⁴ Cfr. J.A. LACHMAN, *Reputation and Risktaking*, cit., pp. 230-233.

¹⁵ Cfr. G. ORIGGI, *Le réputation*, cit., p. 9.

¹⁶ *Ibidem*.

o entità collettiva) ciò che rende possibile considerarlo portatore di una «identità intertemporale», la quale a sua volta è ciò che consente agli altri partner dell'interazione sociale di valutare e decidere se e come entrare con questi in relazione¹⁷, così appunto determinando una serie di benefici (o di svantaggi, in caso di 'cattiva fama') per il singolo titolare di reputazione¹⁸.

A complicare il quadro, la circolazione di informazioni rilevanti risulta, costitutivamente, *imperfetta*: informazioni 'screditanti' possono non arrivare mai alla conoscenza dei partner, attuali o potenziali, interessati (anche per gli sforzi attivi, in tal senso, del titolare del 'capitale reputazionale')¹⁹, così come, per altro verso, queste possono essere messe in circolazione, anche ove completamente infondate, da terzi (consapevoli o meno della loro falsità, intenzionalmente oppure per disattenzione o superficialità) senza che il soggetto 'danneggiato' possa impedirlo (discorso che vale, per altro, anche per informazioni 'accreditanti' false). Anche il livello di diffusività della circolazione delle informazioni di rilievo reputazionale è assai spesso sottratto, in misura rilevante o del tutto, al controllo del soggetto affetto (e però spesso anche al controllo degli altri 'comunicanti')²⁰.

Si comprende allora come la 'quarta rivoluzione' digitale non possa che avere, sulle problematiche relative a costituzione e gestione della reputazione, un impatto dirompente, legato non solo all'enorme accelerazione delle comunicazioni, alla drammatica espansione della platea di comunicanti e riceventi coinvolti in ogni singola interazione, e alla tendenziale

¹⁷ Cfr. A. PIZZORNO, *Il velo della diversità*, cit., p. 224.

¹⁸ In realtà, si può constatare come tutti godano di una sorta di 'credito minimo di base', in termini reputazionali, in assenza di segnali informativi di segno opposto (nello stesso senso cfr. anche K. AMELUNG, *Die Ehre als Kommunikationsvoraussetzung. Studien zum Wirklichkeitsbezug des Ehrbegriffs und seiner Bedeutung im Strafrecht*, BWV, Baden Baden, 2002), tanto maggiore quanto più alto è il livello di fiducia sociale e reciprocità generalizzata nel rispetto delle regole (cfr. PUTNAM, *Bowling Alone*, cit., pp. 168-169). Tuttavia, questa 'dote reputazionale' di partenza (che tende comunque a essere influenzata da fattori esogeni 'etichettanti', come classe sociale, qualifica professionale, genere, gruppo etnico o colore della pelle, ecc., il cui influsso sarà più o meno importante a seconda del contesto socioculturale di riferimento) è soggetta a mantenersi, incrementarsi o diminuire in base alle condotte del soggetto o, meglio, alla circolazione di informazioni (corrette o scorrette) a queste relative, data la già richiamata natura *dinamica* del 'bene' reputazione.

¹⁹ «Le persone 'vendono' sé stesse come vendono merci. Professano alti standard di comportamento per indurre altri a impegnarsi in interazioni sociali o economiche con loro, dalle quali ricavano vantaggi, ma allo stesso tempo nascondono alcuni fatti che questi partner nell'interazione troverebbero utili per formarsi un ritratto compiuto della loro personalità. [...] Le persone desiderano manipolare il mondo intorno a loro attraverso la rivelazione selettiva di fatti che le riguardano». Cfr. R.A. POSNER, *The Right of Privacy*, in *Georgia L. Rev.*, 1978 (12)3, pp. 399-401 (trad. nostra). In tema, nell'ambito della psicologia sociale resta fondamentale il riferimento a E. GOFFMAN, *The Presentation of Self in Everyday Life*, Doubleday, Garden City NY, 1959 (trad. it., il Mulino, Bologna, 1969), in part. pp. 239-272.

²⁰ Cfr. ancora G. ORIGGI, *Le réputation*, cit., in part. pp. 44-112.

permanenza del dato informativo rilasciato, che sono propri delle nuove ICT (*Information & Communication Technologies*), ma, più radicalmente, al mutamento *antropologico* che esse stanno determinando. Come osserva sempre Floridi, infatti, ormai «il mondo digitale online trabocca nel mondo analogico offline, con il quale si sta mescolando», tanto da poter affermare che già oggi (e sempre più in futuro) «in misura crescente conduciamo le nostre vite *onlife*»²¹. In questo contesto, quella di chi scrive è

probabilmente l'ultima generazione a fare esperienza della chiara distinzione tra ambienti online e offline. [...] Deleghiamo o esternalizziamo in misura crescente ad agenti digitali ricordi, decisioni, compiti di routine e altre attività con modalità che sono sempre più integrate con le nostre vite. [...] La quarta rivoluzione concerne, in negativo, la nostra "unicità" appena perduta (non siamo più al centro dell'infosfera) e, in positivo, il nostro nuovo modo di comprendere noi stessi in quanto inforg. [...] Le nostre ICT sono, di regola, più in gamba di noi e più capaci di svolgere funzioni in modo efficiente. [...] E, proprio in conseguenza di questo, stanno modificando o creando l'ambiente in cui viviamo. Abbiamo iniziato a concepire noi stessi come inforg, non attraverso qualche trasformazione biotecnologica del nostro corpo, ma, più seriamente e realisticamente, attraverso la radicale trasformazione del nostro ambiente e degli agenti che vi operano. [...] La quarta rivoluzione ha portato alla luce la natura intrinsecamente informazionale dell'identità umana. [...] Nel lungo periodo, inforg *disindividualizzati* (siamo "un genere di") e *reidentificati* (siamo concepiti come lo specifico punto d'incontro di molti "generi di") possono essere trattati come beni da vendere e acquistare sul mercato della pubblicità. Possiamo diventare come le *anime morte* di Gogol', ma dotati di portafoglio. [...] Non c'è una borsa valori per tali anime morte online, ma tanti Čičikov (il personaggio principale del racconto di Gogol') che vogliono acquistarle. [...] Possiamo costruire, personalizzare e riappropriarci di noi stessi nell'infosfera per mezzo di blog, post su Facebook, pagine di Google, video su YouTube, album su Flickr, condividendo le nostre preferenze [...] Usiamo e pubblichiamo informazioni che ci riguardano per diventare meno anonimi e irriconoscibili dal punto di vista informazionale [e al tempo stesso] vogliamo conservare un alto livello di privacy informazionale come se fosse l'unico modo di salvaguardare un prezioso capitale da investire in seguito pubblicamente (i pessimisti direbbero, da sperperare), per costruire la nostra immagine di individui facilmente riconoscibili e re-identificabili nella loro unicità. Mai nel passato la privacy informazionale ha avuto un ruolo così cruciale nella vita di milioni di persone²².

Per questo l'attuale «società dell'informazione» è stata definita anche una «società della trasparenza», in cui gli individui, attraverso le onnipresenti ICT, «si espongono a partire da un bisogno interiore, senza alcuna co-

²¹ Cfr. L. FLORIDI, *The Fourth Revolution*, cit., p. 47. Cfr. altresì ID. (ed.), *The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, Springer, Cham-London, 2015.

²² Cfr. L. FLORIDI, *The Fourth Revolution*, cit., pp. 107-114.

strizione esterna. *Producono sé stessi*, vale a dire: inscenano sé stessi», «bramano» la «luce dei riflettori» ormai a portata di un clic sull'onnipresente smartphone²³. Questo contribuisce a dar vita a una «società della prestazione (*Leistungsgesellschaft*)» i cui cittadini non sono «“soggetti d'obbedienza” ma “soggetti di prestazione” (*Leistungssubjekte*)», ossia «imprenditori di se stessi. [...] Il verbo modale positivo, proprio della società della prestazione, è il “poter-fare” (*Können*) illimitato». Il ‘prezzo’ di tale trasformazione antropologica è, per altro, anche la genesi di «soggetti depressi e frustrati»²⁴ dalla costante pressione a ‘produrre sé stessi’ e ‘inscenare sé stessi’ esercitata dal nuovo ecosistema digitale, in cui, tuttavia (e proprio a causa della sua struttura), «autenticamente liberi non sono gli esseri umani, ma le informazioni»²⁵. Il nuovo «dispositivo indisciplinare», che «genera euforia» e «sigilla gli individui in una dimensione aporetica»²⁶, è funzionale a una massiva ‘messa a reddito’ della sempre più imponente (sul piano quantitativo, per quanto in genere sempre più scadente, sul piano qualitativo) ‘produzione’ informativo-comunicativa di ciascun individuo. Sempre più spesso

un numero sempre più elevato di persone trascorre una quantità crescente di tempo a diffondere notizie sul proprio conto, interagendo digitalmente con altre persone [...], entro un'infosfera che non è né interamente virtuale né soltanto fisica. [...] Le ICT sono diventate [...] [le] più potenti *tecnologie del sé* alle quali siamo mai stati esposti. [...] Dovremmo gestirle con attenzione, poiché stanno modificando in maniera significativa i contesti e le pratiche attraverso le quali diamo forma a noi stessi. [...] Il sé sociale è il principale canale attraverso cui le ICT, e in particolar modo i social media interattivi, esercitano il loro profondo impatto sulle nostre identità personali. Se cambiamo le condizioni sociali in cui viviamo, mutiamo la rete di relazioni e il flusso di informazioni di cui godiamo e ridisegniamo natura e novero dei limiti e delle possibilità che regolano come ci presentiamo al mondo e indirettamente a noi stessi, allora il nostro sé sociale può essere radicalmente aggiornato, avendo una ricaduta sulla concezione che abbiamo di noi, che finisce per conformare la nostra identità personale. [...] L'intero fenomeno della costruzione dell'identità personale online [...] è una questione concreta e urgente per un numero crescente di persone che trascorre ormai tutta la propria vita adulta su Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, blog, YouTube, Flickr e così via²⁷.

²³ Cfr. B.-C. HAN, *Infokratie*, cit., p. 8.

²⁴ Cfr. B.-C. HAN, *Müdigkeitsgesellschaft - Burnoutgesellschaft - Hoch-Zeit*, Matthes & Seitz, Berlin, 2010; 2016 (trad. it., Nottetempo, Milano, 2020), pp. 23-24.

²⁵ Cfr. HAN, *Infokratie*, cit., p. 8.

²⁶ Cfr. G. BOTTIROLI, *Non sorvegliati e impuniti. Sulla funzione sociale dell'indisciplina*, in *Forme contemporanee del totalitarismo*, a cura di M. Recalcati, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, pp. 137-140.

²⁷ Cfr. L. FLORIDI, *The Fourth Revolution*, cit., pp. 67-69. «È la generazione iperconsciente di sé, che condivide attraverso social network e instant-messaging visioni e gusti personali, dettagli privati e persino esperienze intime, in una sorta di flusso continuo».

Si è così creato un contesto comunicativo molto diverso dal passato, in cui erano più agevoli forme di 'segregazione' delle diverse espressioni del sé sociale e, quindi, delle differenti sfere reputazionali (professionale, familiare-amicale, politica, ecc.)²⁸: oggi «viviamo in una singola infosfera, che non possiede alcun "fuori", e dove diventa più difficile distinguere le relazioni intra-comunitarie da quelle inter-comunitarie»²⁹, come pure contenere e circoscrivere gli effetti dannosi di comunicazioni (*lato sensu* diffamatorie) relative a una sfera della propria personalità sociale. E se è vero che le nuove ICT hanno aperto anche nuovi spazi di controllo sui propri dati e sulla propria reputazione – «per esempio, società di gestione della reputazione che monitorano e arricchiscono le informazioni concernenti un individuo o un marchio online stanno crescendo come funghi»³⁰ – è anche vero che questo tipo di 'management reputazionale'³¹ richiede risorse e investimenti (in termini non solo economici, ma anche di competenze digitali e di psicologia sociale) ben lontane da quelle dell'utente medio di Internet.

A fronte di questo sconvolgimento epocale, prevenzione e repressione *penali* delle offese alla reputazione restano affidate a un microsistema di fattispecie sanzionatorie³² – costituito, oggi, in tema di diffamazione, dagli artt. 595-599 c.p. e, fino alla dichiarazione di illegittimità costituzionale

²⁸ È infatti un dato di realtà empirico-sociologica che per ciascuno possano coesistere – e di fatto generalmente coesistano – varie reputazioni 'settoriali', differenziate in ragione delle diverse «cerchie di riconoscimento» (A. PIZZORNO, *Il velo della diversità*, cit., 234) nelle quali ci si trova a interagire, sia perché le diverse cerchie possono presentare aspettative normative differenziate (cfr. anche G. SIMMEL, *Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung*, Dunker & Humblot, Leipzig, 1908, trad. it., Edizioni di Comunità, Torino, 1989, p. 460 ss.), sia perché la stessa persona può presentare una diversa attitudine a corrispondere alle aspettative di cerchie differenti (A. PIZZORNO, *Il velo*, cit., p. 235), di modo che la sua inadeguatezza rispetto agli standard dell'una può essere controbilanciata, in tutto o in parte, dalla sua abilità nel soddisfare le aspettative di cerchie diverse. Da questo punto di vista, la più risalente concezione 'fattuale' dell'onore continua indubbiamente a cogliere nel segno: cfr. in part. E. FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione. Sistema dei delitti contro l'onore secondo il Codice penale italiano*, SEL, Milano, 1939, in part. p. 99 ss.; v. anche *supra*, nota 7.

²⁹ Cfr. L. FLORIDI, *The Fourth Revolution*, cit., p. 126.

³⁰ Cfr. L. FLORIDI, *The Fourth Revolution*, cit., pp. 129-130.

³¹ Ormai da tempo 'scienza' a sé: cfr. ad es. D.L. DEEPCHOUSE, *Media Reputation as a Strategic Resource: An Integration of Mass Communication and Resource-Based Theories*, in *J. Man.*, 2000 (26)6, pp. 1091-1112; J. RAYNER, *Managing Reputational Risk: Curbing Threats, Leveraging Opportunities*, Wiley, Chichester, 2003; V.P. RINDOVA, I.O. WILLIAMSON, A.P. PETKOVA, J.M. SEVER, *Being Good or Being Known: An Empirical Examination of the Dimensions, Antecedents and Consequences of Organizational Reputation*, in *Ac. Man. J.*, 2005 (48)6, pp. 1033-1049; S.V. SCOTT, G. WALSHAM, *Reconceptualizing and Managing Reputation Risk in the Knowledge Economy: Toward Reputable Action*, in *Org. Sc.*, 2005 (16)3, pp. 308-322.

³² In merito al quale si rinvia, per maggiori dettagli e ulteriori riferimenti bibliografici, ai testi citati *supra*, nota 2.

pronunciata nel 2021, dall'art. 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 30, comma 4 della l. 6 agosto 1990, n. 223³³ (cui si affiancano, in tema di responsabilità del direttore di testata giornalistica, gli artt. 57-58 c.p.), e in tema di ingiuria dall'art. 4 commi 1 e 4 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (il quale, come è noto, ha abrogato gli artt. 594 e 599 commi 1 e 3 c.p.) – che affonda le sue radici in un modello sociale e comunicativo lontanissimo dall'attuale. Il legislatore del 1930 si dimostra, infatti, pesantemente condizionato da una concezione ancora 'cetuale' o 'castuale' dei beni tutelati³⁴ (debitrice a modelli profondamente premoderni di 'società d'onore')³⁵, nell'orizzonte di una prevalente comunicazione intra-comunitaria, al più

³³ Con la sentenza n. 150 del 12 luglio 2021 la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'art. 21 Cost., nonché dell'art. 117, comma 1 Cost. in relazione all'art. 10 Convenzione EDU, dell'art. 13 l. n. 47/1948, in quanto la previsione, non già alternativa (come nell'art. 595, comma 3 c.p.), bensì cumulativa di pena pecuniaria e pena detentiva per l'aggravante integrata dalla condotta di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, determinando (in assenza di attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti) «l'infedeltà dell'applicazione della pena detentiva», rendeva tale disposizione «incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero». Infatti, «la necessaria irrogazione della sanzione detentiva (independentemente poi dalla possibilità di una sua sospensione condizionale, o di una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato)», replicata ed estesa alla diffamazione radiotelevisiva dal citato art. 30, comma 4 l.n. 223/1990, è divenuta «ormai incompatibile con l'esigenza di non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri». Come è noto, la pronuncia della Consulta si inserisce nel solco delle precedenti decisioni della Corte EDU nei casi *Belpietro c. Italia* (sez. II, 24 settembre 2013, ric.n. 43612/10) e *Sallusti c. Italia* (sez. I, 7 marzo 2019, ric.n. 22350/13). A commento cfr. rispettivamente, *ex plurimis*, F. VIGANÒ, *Belpietro c. Italia: una pronuncia della Corte di Strasburgo in tema di (s)proporzione della sanzione detentiva inflitta a un giornalista*, in *Quad. cost.*, 2014/1, pp. 177-181; U. ZINGALES, *Il "caso Belpietro" e la ricerca del giusto bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto alla reputazione*, in *Crit. dir.*, 2013/2, pp. 231-245; S. LONATI, *Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva: ancora qualche riflessione a margine del c.d. caso Sallusti in (perenne) attesa di un intervento del legislatore*, in *MediaLaws*, 2020/1, pp. 69-83; A. SALERNO, *Diffamazione aggravata a mezzo stampa: profili di incostituzionalità dell'aggravante ex art. 13 della l. 8 febbraio 1948 n. 47 per violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in «Critica del diritto», 2019/2, pp. 50-73; G. CORRIAS LUCENTE, *Il difficile percorso della Corte Costituzionale nella limitazione delle sanzioni penali per la diffamazione tra prescrizioni della Corte di Strasburgo e bilanciamento di valori costituzionali*, in *Dir. inf.*, 2021/3, pp. 480-485; A. NAPOLITANO, *Il difficile bilanciamento tra libertà di informazione professionale e tutela della reputazione della persona. Riflessioni sulla dichiarazione di incostituzionalità della pena detentiva nei confronti dei giornalisti*, in *MediaLaws*, 2022/1, pp. 272-290.

³⁴ Sull'inestricabile compenetrazione del concetto stesso di 'onore' (diversamente da quanto possibile, invece, per quello di reputazione) con codici valoriali legati a un modello sociale rigidamente diviso in gruppi tra loro gerarchizzati occorre qui rinviare, per esigenze di sintesi, a VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, cit., in part. pp. 155-354 e 505 ss.

³⁵ Cfr. per tutti K.A. APPIAH, *The Honor Code: How Moral Revolutions Happen*, Norton & Company, New York, 2010 (trad. it., Cortina, Milano, 2011).

potenziata dai tradizionali media analogici. Un aspetto, questo, segnalato anche dalla scelta legislativa del criterio discrezionale tra le due fattispecie, ossia presenza (ingiuria, fattispecie meno grave) o assenza (diffamazione, fattispecie più severamente punita) della persona offesa al momento dell'esternazione: un criterio improntato alla presunzione di una minore lesività della condotta ove l'individuo colpito abbia la materiale possibilità di una reazione 'difensiva' immediata³⁶. Per non parlare poi della colorazione autoritaria alla radice della scelta originaria di tutelare la reputazione esclusivamente nel suo aspetto formale³⁷, ossia a prescindere dal suo fondamento di verità o meno³⁸.

³⁶ Cfr. *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. Relazione del Guardasigilli*, vol. V, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1929, p. 403: «Manifesta è la maggiore gravità obbiettiva del delitto di diffamazione, il quale produce alla persona offesa un più sensibile danno capace dei più ampi riverberi. Sotto altro riflesso è ancora evidente che la divulgazione delle offese rappresenta, solitamente, una manifestazione criminosa assai più malvagia, poiché esclude la possibilità di immediata reazione o di difesa del lesso, il quale, se presente, potrebbe invece ritorcere le offese e contestarne la consistenza. Quest'ultima considerazione giustifica la disposizione [che] conserva il carattere di ingiuria, sebbene aggravata, all'offesa commessa in presenza del danneggiato e, insieme, di altre persone. Infatti, anche in tal caso la presenza dell'offeso, consentendo a costui di difendersi, attenua la influenza nociva, che le offese possono spiegare sull'opinione che le persone presenti abbiano del suo valore morale».

³⁷ Cfr. *Relazione del Guardasigilli*, cit., pp. 404-405: «Il problema [consisteva] nell'insanabile contrasto tra la mentalità liberale e democratica, che propugnava un illimitato diritto di censura, ed i principi, rigidi e semplici, dell'etica fascista, la quale, imponendo una revisione di tutti i valori, ha tenuto ad affermare la sicura e netta prevalenza di quelli sociali, primo fra tutti il rispetto e l'ossequio per l'Autorità, in rapporto con la disciplinata subordinazione dei diritti o interessi individuali. Partendo da tali principi politici ed etici [...], la prova della verità per volontà consensuale delle parti è un assurdo logico e morale [...]. Non può, invero, esser consentito a singoli individui distrarre l'Autorità giudiziaria dai suoi compiti essenziali, per farne il comodo arbitro delle proprie questioni morali. [...] Consent[ire] un diritto privato di censura sull'attività dei pubblici ufficiali, è in manifesto contrasto con il sistema sociale e politico del Fascismo. Il prestigio dell'Autorità deve essere tutelato con il più inflessibile ed oculato rigore. [...] Il Progetto, quindi, non riconosce agli individui un diritto di censura, né tanto meno di divulgazione di fatti attinenti all'altrui vita morale».

³⁸ Tra gli Autori che individuano due beni distinti (o, se si vuole, due estensioni distinte dello stesso bene), rispettivamente, nelle ipotesi di ammissibilità dell'*exceptio veritatis* (tutela riservata all'onore reale, o sostanziale che dir si voglia) e al di fuori del raggio applicativo della stessa (tutela estesa all'onore formale, o apparente) si vedano E. GAITO, *La verità dell'addebito nei delitti contro l'onore*, Giuffrè, Milano, 1966, in part. pp. 129-136; R. PANNAIN, *La natura giuridica dell' "exceptio veritatis" in un recente studio di Aldo Moro*, in *Arch. pen.*, 1955, in part. pp. 21-22; SPASARI, *Sintesi*, cit., in part. pp. 15-32; condividono la distinzione tra onore reale – tutelato nelle ipotesi di *exceptio veritatis* – e onore formale, pur non inquadrando le previsioni dell'art. 596 comma 3 c.p. come autonome fattispecie di reato, A. MORO, *Osservazioni sulla natura giuridica della "exceptio veritatis"*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1954, in part. p. 13 ss., e G. VASSALLI, *Cause di non punibilità*, in *Enc. dir.*, VI, Giuffrè, Milano, 1960, p. 634; utilizza tale distinzione lo stesso FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit., pp. 33 ss. e 423 ss., secondo il quale, anzi, l'onore 'propriamente inteso' coinciderebbe

Scelta, quest'ultima, che, paradossalmente, deve la sua salvezza, nel successivo contesto democratico, all'evoluzione personalistica e costituzionalmente orientata dell'interpretazione dei beni dell'onore e della reputazione, oggi sostanzialmente ancorati, come è noto³⁹, al valore della dignità umana (art. 3 Cost.), da proteggere – in linea di massima e salvo ovvie esigenze di bilanciamento con diritti fondamentali quali, *in primis*, quello alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)⁴⁰ – contro ogni forma di mancanza di rispetto⁴¹. Proprio questo 'sfilacciamento' dei confini della reputa-

col solo onore reale, ossia corrispondente ai fatti. In giurisprudenza, fondamentale il riferimento a C. Cost. 5 luglio 1973, n. 103 (v. anche *infra*). Per una discussione più analitica del punto, e ulteriori riferimenti, ci si permette di rinviare, per esigenze di sintesi, a VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, cit., pp. 580-597.

³⁹ Per approfondimenti e ulteriori riferimenti si vedano, ancora, i testi e gli Autori citati *supra*, note 2 e 7, nonché, da ultimo, la già richiamata (v. nota 33) sentenza C. Cost. n. 150/2021: «se è vero che la libertà di espressione – in particolare sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti – costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona».

⁴⁰ Cfr. ancora, per tutti, C. Cost. n. 150/2021: «Aggressioni illegittime [al diritto alla reputazione] compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità cui si riferisce l'art. 595, comma 3, cod. pen. – la radio, la televisione, le testate giornalistiche online e gli altri siti internet, i social media, e così via –, possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. E tali danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare».

⁴¹ Emblematica resta, in tal senso, la posizione di C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958, secondo il quale la proclamazione della 'pari dignità sociale' di tutti i cittadini all'art. 3 Cost. «pretende [...], precisamente, che la società e ciascun membro di essa *non si elevi mai, in buona o mala fede, a giudice della altrui indegnità* e che non esprima con gli atti o con le parole, direttamente o attraverso il riferimento di determinati fatti ritenuti spregevoli, valutazioni negative sulle persone; e che al giudizio qualificato delle autorità non si aggiungano quindi espressioni del giudizio non qualificato della società, ed alle espressioni di condanna di quelle, nuove espressioni di condanna di questa. In base a questi principi accolti dalla nostra Costituzione, e non alla generica affermazione della democraticità dello Stato od a preconette seppure diffuse teorie», tra cui l'Autore annovera «quella [...] che sia decisivo il criterio della "utilità sociale delle critiche"», «dovrebbe perciò esaminarsi oggi il problema della estensione e dei limiti del diritto di cronaca e di critica degli innocenti, dei presuntivamente innocenti e dei legalmente condannati, e degli uomini privati e degli uomini pubblici (che in verità non costituiscono, come oggi si ritiene, due diverse categorie di uomini diversamente tutelati nella dignità e nell'onore). *Si dovrebbero rettificare perciò alla luce delle norme costituzionali le ricostruzioni delle norme vigenti ed a volta le stesse disposizioni di legge ordinaria come quelle relative alla eccezione della verità ed alla falsità dei fatti*», in relazione alla quale l'Autore osserva come la disciplina introdotta dal legislatore del 1930 risultasse

zione, a tutto vantaggio di una sua sostanziale sovrapposizione al concetto, assai più vago e inafferrabile, di dignità⁴², è ciò che ha, per altro, consentito di applicare la fattispecie di diffamazione anche alla divulgazione di fatti perfettamente veri, ma attinenti alla vita privata della persona (con una chiara sovrapposizione con la diversa sfera della riservatezza)⁴³ e addirittura a quella di fatti veri e già noti al pubblico, ma ormai lontani nel tempo⁴⁴, a

«più rispondente al principio sancito dall'art. 3 della Cost.» rispetto a quella determinatasi a seguito della reintroduzione dell'*exceptio veritatis* nel 1944: «[L]a verità dei fatti, invero, non dovrebbe avere rilievo ai fini della condanna di *manifestazioni contrarie alla dignità sociale delle persone, sempre vietate, vere o false che siano*». In base a questo approccio, dunque, l'art. 3 Cost. «viet[erebbe] categoricamente ai singoli come semplici membri della società (e cioè in quanto non siano rivestiti di alcuna autorità, pubblica o privata, generale o particolare, istituzionale o accidentale) di esprimere giudizi di indegnità sugli altri uomini. Né è divietato al singolo di esprimere giudizi lesivi dell'altrui onore per le conseguenze che essi possano avere per l'estimazione dei colpiti presso gli altri membri della società (ché se così fosse dovrebbero essere interdette anche le condanne legali dell'autorità), ma [...] è vietato in modo immediato e diretto, indipendentemente dalle conseguenze eventuali e riflesse (sugli altri membri della società e sul colpito), alla società e ad ogni membro come socio, di esprimere tali giudizi di indegnità (presente o meno l'offeso, presenti o meno terzi oltre l'offeso). Appunto perché *la Costituzione divieta in maniera diretta e specifica all'art. 3 giudizi sociali di indegnità* (e la pari dignità non è solo un ideale o un fine da raggiungere) quell'articolo esprime un limite alla libertà di manifestazione di giudizio e pensiero garantita generalmente dall'art. 21» (ivi, pp. 44-50, corsivi nostri), limite qui evidentemente inteso come assoluto, coerentemente, del resto, con una completa sovrapposizione tra onore/reputazione e dignità.

⁴² Per una critica meglio argomentata a tale confusione e sovrapposizione concettuale è qui necessario rinviare, per motivi di sintesi, a VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, cit., p. 505 ss.

⁴³ Per la distinzione logico-concettuale tra reputazione e riservatezza (entrambe riconducibili alla sfera dei diritti della personalità, ma chiaramente distinguibili tra loro) si rinvia ai contributi di molti degli Autori citati *supra* (in part. nota 7). Qui basti rilevare che la riservatezza, accomunata alla reputazione e distinta dal nome o dall'immagine per essere non già un *quid* oggettivo (i.e. un segno distintivo della persona immediatamente individuabile), bensì una relazione, una situazione del soggetto davanti alla sua comunità, dall'onore/reputazione tuttavia si distingue per la mancanza di qualsiasi carattere (anche solo potenzialmente) valutativo attinente a tale rapporto. La riservatezza, di per sé, riguarda, infatti, semplicemente un complesso di situazioni personali non destinate alla conoscenza altrui, quale che sia la loro eventuale potenzialità lesiva – ove divulgate – nei confronti dell'onorabilità del soggetto. Efficacemente, in questo senso, essa è stata sinteticamente definita uno «*ius excludendi alios* dalla intrusione nella propria sfera privata» (Pret. Roma, 11 gennaio 1989, in *Dir. inf.*, 1989/2, p. 498, con nota di G. LEO, *Diritto di cronaca e riservatezza nelle trasmissioni televisive di "informazione-spettacolo"*, pp. 503-512). Nella giurisprudenza in tema di diffamazione e diritto di cronaca è evidente come lo stesso sviluppo del parametro di legittimità della 'pertinenza' (su cui v. anche *infra*) sia strettamente legato all'aver accomunato, nell'oggetto della tutela della fattispecie di cui all'art. 595 c.p., reputazione e riservatezza (cfr. ad es., *ex multis*, Cass. p., VI, 26 giugno 1979, n. 5636; Cass. p., V, 6 febbraio 1998, n. 1473; Cass. p., V, 12 marzo 2002, n. 10135; Cass. p., V, 20 giugno 2019, n. 27616).

⁴⁴ Cfr. ad es. Cass. p., V, 24 novembre 2009, n. 45051, con note di A. CERRI, *Diritto di cronaca, diritto di revocare fatti passati versus diritto di riservatezza e diritto all'oblio*, in

tutela di quell'ibrido di reputazione, riservatezza e identità personale (attuale) che viene definito come 'diritto all'oblio'⁴⁵.

2. Proprio questa tutt'altro che chiara e razionale costruzione delle fattispecie di ingiuria e diffamazione⁴⁶, sul piano sia delle oggettività giuridiche tutelate, sia della stessa strutturazione degli illeciti in parola, sono, d'altro canto, ciò che ha consentito alla giurisprudenza di 'incorporare' fluidamente nel loro raggio applicativo condotte lesive inedite, inimmaginabili negli anni Trenta del secolo scorso, man mano che nuove tecnologie della comunicazione si presentavano sulla scena⁴⁷.

Crit. dir., 2009/3-4, pp. 236-238; P. PALERMO, *Diffamazione e diritto all'oblio: equilibrio "elastico" tra tutela penale dell'onore e diritto di cronaca giudiziaria*, in *Riv. pen.*, 2010/3, pp. 277-286 e 2010/5, pp. 526-535; S. PERON, *La verità della notizia tra attualità e oblio*, in *Resp. civ. prev.*, 2010/5, pp. 1067-1073.

⁴⁵ Sul tema, alquanto complesso e articolato, non si può in questa sede che rinviare, *ex multis*, a T.A. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi, G. Cajazza, Jovene, Napoli, 1983, pp. 127-132; E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999; M. IASELLI, *I fondamenti e l'evoluzione del diritto all'oblio*, in *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, a cura di G. Cassano, Wolters Kluwer, Assago, 2017, pp. 231-337; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009; G. RESTA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma TrE-Press, Roma, 2015.

⁴⁶ Per un approfondimento rispetto alle critiche che sarà possibile sviluppare in questa sede ci si permette di rinviare a VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, cit., pp. 317-395 e 505 ss. e ai riferimenti bibliografici ivi citati.

⁴⁷ Tra le pronunce 'fondative' cfr. in particolare Cass. p., V, 27 dicembre 2000, n. 4741 (con nota di E. PERUSIA, *Giurisdizione italiana anche per le offese online su un sito straniero*, in *Cass. pen.*, 2001/6, pp. 1835-1840): «che i reati previsti dagli artt. 594 e 595 c.p. possano essere commessi anche per via telematica o informatica, è addirittura intuitivo; basterebbe pensare alla c.d. trasmissione via e-mail, per rendersi conto che è certamente possibile che un agente, inviando a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse). Se invece della comunicazione diretta, l'agente "immette" il messaggio "in rete", l'azione è, ovviamente, altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell'onore. Per quanto specificamente riguarda il reato di diffamazione, è infatti noto che esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dell'agente. Ma, mentre nel caso di diffamazione commessa, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o, appunto, e-mail, è necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente *erga omnes* (sia pure nel ristretto – ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a connettersi). Partendo da tale – ovvia – premessa, si giunge agevolmente alla conclusione che, anzi, l'utilizzo di internet integra una delle ipotesi aggravate di cui dell'art. 595 c.p. (comma 3: «offesa recata [...] con qualsiasi altro mezzo di

Senza particolari problemi le offese recate tramite SMS⁴⁸ o e-mail⁴⁹ indirizzati alla persona offesa sono state, infatti, ricondotte alla fattispecie di ingiuria, mentre quelle recate tramite testate giornalistiche online, blog, forum, bacheche virtuali e simili – ivi inclusi i sempre più pervasivi *social network* – a quella di diffamazione, aggravata, rispettivamente, dal «mezzo della stampa», nel primo caso⁵⁰, o dall'uso di «qualsiasi altro mezzo di pubblicità», nei restanti⁵¹.

pubblicità»). Anche in questo caso, infatti, con tutta evidenza, la particolare diffusività del mezzo uscito per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale. Né la eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive può indurre a ritenere che, in realtà, venga, in tale maniera, integrato il delitto di ingiuria (magari aggravata ai sensi dell'art. 594 c.p. comma 4), piuttosto che quello di diffamazione. Infatti, il mezzo di trasmissione-comunicazione adoperato (appunto internet) certamente consente, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa, ma il messaggio è diretto ad una cerchia talmente vasta di fruitori, che l'addebito lesivo si colloca in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso. D'altronde, anche per altri media si verifica la medesima situazione. Un'offesa propagata dai giornali o dalla radio-televisione è sicuramente percepibile anche dal diretto interessato, ma la fattispecie criminosa che, in tal modo, si realizza è, pacificamente, quella ex art. 595 c.p. e non quella ex art. 594. Peraltro, la diffusività e la pervasività di internet sono solo lontanamente paragonabili a quelle della stampa ovvero delle trasmissioni radio-televisive. Internet è, senza alcun dubbio, un mezzo di comunicazione più «democratico» (chiunque, con costi relativamente contenuti e con un apparato tecnologico modesto, può creare un proprio «sito», ovvero utilizzarne uno altrui). Le informazioni e le immagini immesse «in rete», relative a qualsiasi persona, sono fruibili (potenzialmente) in qualsiasi parte del mondo».

⁴⁸ Cfr. ad es. Cass. p., I, 17 maggio 2005, n. 18449; Cass. p., I, 29 maggio 2007, n. 21158; Cass. p., V, 2 novembre 2015, n. 44145.

⁴⁹ Cfr. ad es. Cass. p., V, 28 maggio 2009, n. 22421; si noti, tuttavia, che la diffusione a una *mailing list* di cui faccia parte *anche* la persona offesa è comunemente inquadrata nella fattispecie di diffamazione, essenzialmente in ragione della non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione (cfr. ad es. Cass. p., V, 16 novembre 2012, n. 44980; Cass. p., V, 8 aprile 2021, n. 13252). Per altro verso, la Suprema Corte ha anche precisato che l'invio di una e-mail dal contenuto diffamatorio a singole caselle di posta elettronica riservate non configura l'aggravante dell'uso di altro mezzo di pubblicità (su cui v. *infra*), in quanto tale condotta non comporta un'automatica diffusione a un numero indeterminato di soggetti, né sarebbe corretto confondere lo strumento informatico usato per trasmettere la comunicazione con la diffusività della stessa: cfr. Cass. p., V, 18 luglio 2023, n. 31179.

⁵⁰ Cfr. ad es. Cass. p., V, 17 aprile 2008, n. 16262; Cass. p., V, 20 settembre 2019, n. 38896.

⁵¹ Cfr. ad es. Cass. p., I, 16 aprile 2014, n. 16712, con nota di S. TURCHETTI, *Diffamazione su Facebook: comunicazione con più persone e individuabilità della vittima*, in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2014 (online); Cass. p., V, 1° febbraio 2017, n. 4873, annotata da E. BIRRITTI, *Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un'estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa*, in *Dir. pen. cont.*, 2017/4, pp. 286-289, e da F. PISCONTI, *Diffamazione aggravata e "Facebook": la Cassazione si adegua alla (sua) svolta interpretativa*, in *Riv. pen.*, 2018/2, pp. 173-175; Cass. p., V, 14 aprile 2021, n. 13979. V. anche *supra*, nota 47.

Una distinzione, quest'ultima, che ha permesso alla prassi di estendere solo alle prime le specificità della disciplina della diffamazione a mezzo stampa. *In primis* – fino alla richiamata pronuncia della Consulta del 2021⁵² – l'applicabilità, almeno in linea di principio, dell'aggravante di cui all'art. 13 l.n. 47/1948 (divulgazione a mezzo stampa di un fatto determinato)⁵³. Del pari, solo alle testate giornalistiche online sono state dichiarate applicabili (non senza critiche) le disposizioni in materia di responsabilità del direttore per omesso impedimento del reato di diffamazione⁵⁴ e, per

⁵² V. *supra*, nota 33.

⁵³ Cfr. Cass. V n. 4873/2017, cit., la quale evidenzia come l'offesa recata attraverso una bacheca Facebook, pur dotata di rilevante diffusività, non può essere equiparata all'offesa recata «a mezzo stampa», suscettibile di applicazione dell'aggravante prevista all'art. 13 l.n. 47/1948, dal momento che i *social network*, a differenza delle testate giornalistiche online, non svolgono un'attività di informazione professionale diretta al pubblico. La pronuncia richiama testualmente, sul punto, le precedenti Sezioni Unite Fazzo (v. *infra*, nota 55), le quali ritennero compatibile col principio di legalità lo scostamento da un'esegesi letterale del termine 'stampa' e l'attribuzione allo stesso di «un significato evolutivo [...] coerente col progresso tecnologico e, nel contempo, non [...] estraneo all'ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell'assetto progressivamente raggiunto nel tempo», al tempo stesso precisando che «l'esito di tale operazione ermeneutica non può riguardare tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (*forum*, *blog*, *newsletter*, *newsgroup*, *mailing list*, *pagine Facebook*), a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, ma deve rimanere circoscritto a quei soli casi che, per i profili strutturale e finalistico che li connotano, sono riconducibili [...] nel concetto di "stampa" inteso in senso più ampio». Il che a sua volta si traduce appunto nella necessità di distinguere nettamente tra «l'area dell'informazione di tipo professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica *on line*, dal vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo» tipico di blog, forum, social network e simili. In seguito, l'applicabilità dell'aggravante in parola è stata riconosciuta, in relazione a un caso di diffamazione a mezzo di testata giornalistica online, da Cass. p., V, 11 gennaio 2019, n. 1275, commentata in modo sostanzialmente critico (in relazione al rischio di analogia *in malam partem*) da F. CECCHINI, *La responsabilità del direttore di periodico telematico ex art. 57 c.p. tra divieto di analogia, "esigibilità" del controllo e prevedibilità dell'esito giudiziario*, in *Arch. pen. web*, 2019/2, e R.E. MAURI, *Applicabile l'art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: un revirement giurisprudenziale della Cassazione, di problematica compatibilità con il divieto di analogia*, in *Dir. pen. cont.*, 28 febbraio 2019 (online). Critico anche F.P. LASALVIA, *Diffamazione via web nell'epoca dei social network*, in *Cybercrime*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, UTET, Torino, 2023, 2ª ed., in part. p. 356 ss.

⁵⁴ Tra le pronunce che escludono la possibilità di chiamare a rispondere l'amministratore di un sito internet, blog, forum, e simili, ex art. 57 c.p. proprio in ragione della ritenuta applicabilità di tale disposizione alle sole testate giornalistiche telematiche (laddove la sussistenza di una responsabilità a titolo di concorso eventuale ex art. 110 c.p. richiede la prova della sussistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, di tale partecipazione attiva, materiale o morale) cfr. ad es. Cass. p., V, 16 aprile 2018, n. 16751, annotata da C. PEDULLÀ, *L'amministratore di un sito Internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p.*, in *Cass. pen.*, 2018/11, pp. 3744-3749, e Cass. p., V, 24 febbraio 2021, n. 7220. La responsabilità ex art. 57 c.p., per omesso impedimento del reato di diffamazione

altro verso, solo a queste si applica la garanzia costituzionale di cui al comma 3 dell'art. 21 Cost. (divieto di sequestro fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge)⁵⁵.

La costruzione legislativa delle fattispecie di ingiuria e diffamazione come reati a forma libera (si discute, poi, in dottrina, se connotati da un evento di danno o di pericolo, ma la questione è, come noto, sostanzialmente 'bypassata' dalla giurisprudenza, che, a scanso di difficoltà probatorie, si accontenta dell'accertamento di una generica idoneità offensiva delle condotte)⁵⁶ ha certamente contribuito alla facilità con cui le emergenti ICT – e più in generale tutte le condotte tenute utilizzando i nuovi strumenti digitali – sono state accolte e incorporate nella casistica giurisprudenziale. Così come, già in precedenza, tale assetto normativo aveva del resto permesso di includere modalità di aggressione non verbali (ingiurie commesse con gestacci o percosse dalla colorazione eminentemente umiliante, diffamazioni commesse tramite caricature e simili⁵⁷, ecc.), è oggi agevole 'coprire' i casi di diffusione di immagini o materiali audiovisivi digitali variamente 'diffamatori' attraverso i molteplici nuovi mezzi di comunicazione⁵⁸.

a mezzo stampa, è stata invece riconosciuta in capo al direttore di una testata giornalistica online dalla citata Cass. V n. 1275/2019 (v. *supra*, nota 53).

⁵⁵ Cfr. Cass. p., SU, 17 luglio 2015, n. 31022, la quale, pronunciandosi in tema di sequestro di giornali e altre pubblicazioni, ha ritenuto le testate giornalistiche telematiche funzionalmente assimilabili a quelle 'tradizionali' (in formato cartaceo) e, come tali, ricomprese nella nozione di «stampa» di cui all'art. 1 l. n. 47/1948, n. 47, dal che discende appunto l'impossibilità di sottoporre tali pubblicazioni online a sequestro preventivo, in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto prodotti editoriali sottoposti alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico. Viceversa (v. anche *supra*, nota 53), in tale ambito non rientrano altri mezzi di comunicazione digitali quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, social media e simili, i quali dunque, malgrado la stretta relazione col diritto costituzionale di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa. L'interpretazione 'evolutive' del concetto di 'stampa' adottata dalla Suprema Corte in questa occasione non è per altro andata esente da (ragionevoli) critiche in dottrina. Cfr., tra i numerosi commenti, G. CORRIAS LUCENTE, *Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla "giurisprudenza legislativa"*, in *Dir. inf.*, 2015/6, pp. 1041-1052; L. DIOTALLEVI, *La Corte di cassazione sancisce l'equiparazione tra giornali cartacei e telematici ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di "scivolamento" dalla "nomofilachia" alla "nomopoiesi"?*, in *Giur. cost.*, 2015/3, pp. 1062-1071; L. PAOLONI, *Le Sezioni Unite si pronunciano per l'applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?*, in *Cass. pen.*, 2015/10, pp. 3454-3480.

⁵⁶ Sul punto si rinvia, per esigenze di sintesi, ai numerosi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali riportati nei testi citati *supra*, note 2 e 7.

⁵⁷ Cfr. ad es. Cass. p., VI, 20 aprile 1978, n. 4724; Cass. p., V, 16 marzo 1992, n. 2885.

⁵⁸ Cfr. ad. es. Cass. p., V, 27 luglio 2018, n. 36076, relativa alla diffusione online di fotomontaggi digitali.

Non solo la giurisprudenza italiana non ha incontrato difficoltà a ricondurre tutte le esternazioni offensive attuate, in senso ampio, ‘a mezzo Internet’ (tramite siti web, blog, social media e simili) alla fattispecie di diffamazione, ma si è adeguata alle peculiarità di tale nuovo ecosistema digitale istituendo, contestualmente, una *presunzione* in base alla quale il mero inserimento del contenuto su piattaforme online, «per [loro] natura destinat[e] ad essere normalmente visitat[e] in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti», fa scattare l’integrazione del requisito della comunicazione «con più persone» *ex art. 595 c.p.*⁵⁹.

Contestualmente, e specularmente, l’adattamento alle peculiarità delle nuove tecnologie ha generato anche l’*ulteriore presunzione* in base alla quale, in assenza di prova contraria fornita dalla persona offesa, l’istante della pubblicazione online del contenuto asseritamente lesivo segna anche il *dies a quo* per il decorrere del termine per la proposizione della querela, coincidendo (asseritamente) con quello della conoscenza da parte della persona offesa dell’avvenuta diffusione del contenuto diffamatorio⁶⁰.

Un assunto indubbiamente legato (come pure la prima e speculare presunzione testé richiamata) a esigenze di semplificazione probatoria, che tuttavia offre un primo spunto di riflessione critica circa la reale effettività della tutela della reputazione da offese online garantita dal presente assetto normativo. Va notato, infatti, come tale presunzione di coincidenza tra pubblicazione e conoscenza da parte della persona offesa sembri non solo far proprio, ma addirittura *assolutizzare* – oltre ogni ragionevolezza – il ricordato mutamento antropologico da cittadino a ‘inforgh’⁶¹ di ciascun consociato. L’individuo sembra, cioè, ricostruito concettualmente come una sorta di entità perpetuamente connessa e onnisciente, in grado di filtrare con fulminea tempestività ed esattezza la rete e le sue propaggini a caccia della minima menzione di sé. E mal gliene incolga, ove non sia sufficientemente abile a individuare tempestivamente le offese alla sua reputazione: la scure dell’improcedibilità calerà infatti su di lui, costringendolo a pagare il fio della propria ‘inefficienza digitale’.

3. Il gap tra presunzioni giurisprudenziali e realtà esperienziale degli utenti della rete appena richiamato è solo il primo tra gli esempi di come, a uno sguardo più attento, la confusa – e in ultimo fallace – attuale strutturazione delle fattispecie di ingiuria e diffamazione (ciascuna in sé, e nei loro reciproci rapporti) in sede di applicazione delle norme non sia solo fonte di duttilità (seppur a spese del principio di legalità⁶², il che non può certo es-

⁵⁹ Cfr. Cass. V n. 16262/2008, cit., e in generale le pronunce richiamate *supra*, note 50 e 51.

⁶⁰ Cfr. ad es. Cass. p., V, 25 luglio 2006, n. 25875; Cass. p., V, 14 giugno 2012, n. 23624; Cass. p., V, 18 settembre 2015, n. 38099; Cass. p., V, 9 giugno 2021, n. 22787.

⁶¹ V. *supra*, nota 22.

⁶² V. anche *supra*, note 53 e 55.

sere considerato poca cosa), ma si riveli, in realtà, anche radice di una serie di problemi e, in ultimo, significativi vuoti di tutela.

Per proseguire e approfondire l'analisi di tali deficit, occorre tornare alla distinzione – sopra solo rapidamente richiamata – tra le fattispecie di ingiuria e diffamazione. Come è noto, il legislatore del 1930 decise di modificare profondamente l'impianto dei delitti contro l'onore ereditato dal Codice Zanardelli⁶³, il quale imperniava la distinzione tra i due reati sulla determinatezza (diffamazione: art. 393) o meno (ingiuria: art. 395) del fatto attribuito alla persona offesa, riservando alla presenza dell'offeso, nell'ingiuria, un ruolo espansivo della punibilità (rendendo, cioè, la condotta penalmente rilevante anche in assenza di comunicazione con più persone, e istituendo dunque un'eccezione alla normale tutelabilità della sola reputazione) e di aggravamento sanzionatorio (sull'assunto che una 'provocazione' alla presenza dell'offeso potesse scatenare un'*escalation* suscettibile di maggiore pericolosità complessiva). Viceversa, nel quadro normativo introdotto nel 1930, sul piano dell'oggettività giuridica il bene tutelato dall'ingiuria (dal 2016 illecito civile assistito da sanzione pecuniaria) è venuto identificandosi nel c.d. 'onore interno', ossia il sentimento della propria onorabilità o, se si vuole, della propria dignità personale, mentre oggetto di tutela nel delitto di diffamazione risulta prevalentemente il c.d. 'onore esterno', ossia l'immagine che gli altri hanno dell'onorabilità della persona, la sua reputazione⁶⁴. Tale bipartizione troverebbe poi coerente rispecchiamento nella già richiamata differenza di costruzione delle fattispecie, con la presenza dell'offeso quale requisito di tipicità dell'ingiuria e, specularmente, la sua assenza, a fronte di una comunicazione del contenuto offensivo rivolta a più persone, quale necessario elemento strutturale della diffamazione.

A ben guardare, tuttavia, il legislatore non ha applicato tale partizione, concettuale e pratica, con rigore: all'ingiuria 'aggravata' (già *ex* art. 594 comma 4 c.p., e oggi più severamente sanzionata in sede civile) *ex* art. 4, comma 4, lett. f) d.lgs. n. 7/2026, infatti, e non già alla diffamazione, sono ricondotti i casi in cui la persona, presente, sia offesa «in presenza di più persone». Ma la *pubblicità* dell'offesa, sul piano logico, lega indubbiamente quest'ultima al profilo *esterno* dell'onore, ossia alla reputazione, la cui lesione dunque, in questo caso, si va a *sommare* all'offesa 'tipica' dell'ingiuria (i.e. quella al sentimento dell'offeso), a fronte, tuttavia, della paradossale scelta legislativa-

⁶³ In tema cfr. A. MARONGIU, *Diffamazione e ingiuria (dir. intermedio)*, in *Enc. dir.*, XII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 480-481; SPASARI, *Diffamazione*, cit., p. 482.

⁶⁴ Questa distinzione affonda le sue radici nella c.d. concezione fattuale dell'onore, prevalente all'epoca della redazione del Codice Rocco, che considerava l'onore nella sua dimensione empirica, di realtà psicologica e sociale (cfr. *supra*, note 2 e 28, nonché, specificamente, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 5ª ed., VIII, UTET, Torino, 1986, pp. 505 ss. e 622 ss.; F. ANTOLISEI, *Diritto penale. Parte speciale*, 14ª ed., I, Giuffrè, Milano, 2002, p. 194; SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 6; ID., *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 482.

va di *mitigare* – oggi in misura ancor più ingente, considerata l'irrelevanza penale delle ingiurie – il trattamento sanzionatorio della condotta malgrado il cumulo di profili di lesività. Questo, sul (discutibile) presupposto concettuale che l'essere presente garantisca automaticamente alla persona offesa un ridimensionamento della lesione al proprio onore, *sia* interno *sia* esterno, in ragione dell'(asserita) possibilità di immediata autodifesa che le sarebbe garantita dalla natura 'faccia a faccia' dell'interazione insultante⁶⁵.

Quest'ultimo 'nodo' viene oggi con decisione 'al pettine' delle ICT. Nell'ecosistema digitale, infatti, può essere assai arduo determinare con certezza se l'offesa sia avvenuta in 'presenza' o in 'assenza' della persona aggredita nella sua onorabilità, e infatti uno sguardo alla giurisprudenza rivela un quadro oscillante, in relazione soprattutto al tema delle condotte tenute in chat, quanto ad opzioni per l'una o l'altra fattispecie, come pure un certo affanno nei tentativi di applicare a questi scenari la 'vecchia' *ratio* distintiva tra le due fattispecie.

A titolo di esempio, si segnalano casi in cui condotte di questo tipo (e.g. offese recate in una chat vocale di Google Hangouts) vengono ricondotte alla fattispecie di ingiuria sulla base della considerazione che, in tali contesti, l'offeso sia «in grado di interloquire con l'offensore»⁶⁶ – laddove lo stesso uso del concetto di 'interlocuzione' appare, per così dire, 'troppo generoso', o quanto meno 'poco aggiornato', in un contesto digitale che consente a chiunque di 'mettere in muto' l'audio altrui, scollegarsi dalla comunicazione nella frazione di secondo necessaria a un clic, e così via. In altri casi, condotte analoghe sono state invece inquadrate nel delitto di diffamazione 'semplice' – ossia non aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità – avendo i giudici ritenuto WhatsApp «uno strumento di comunicazione di certo 'agevolante' ma al contempo 'ristretto', nel senso che il messaggio (di testo o immagine che sia) raggiunge esclusivamente i soggetti iscritti (e reciprocamente accettatisi) alla medesima chat»⁶⁷: un'altra valutazione che, al di là delle specificità del caso concreto, non può non suscitare qualche perplessità di fronte all'esperienza empirica dell'estensione assai vasta di molti gruppi su tale piattaforma (e altre simili), nonché dell'estrema rapidità e facilità con cui qualsiasi utente coinvolto nello scambio è in grado di ricondividere, direttamente (inoltre) o indirettamente (tramite *screenshots*), i contenuti offensivi ivi diffusi⁶⁸, anche ove vengano cancellati dal mittente originario. Né maggiori

⁶⁵ V. *supra*, nota 36.

⁶⁶ Cfr. Cass. p., V, 31 marzo 2020, n. 10905, commentata da E. LA ROSA, *Offese in videochat. La Corte di Cassazione si pronuncia sui rapporti tra ingiuria e diffamazione*, in *Giur. it.*, 2020/7, pp. 1750-1756.

⁶⁷ Cfr. Cass. p., I, 14 settembre 2023, n. 37618, con commento di C. ROSSI, *Non ricorre l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità nel caso di diffusione di un messaggio offensivo in una "chat" attraverso "WhatsApp"*, in *Cass. pen.*, 2024/3, pp. 1006-1009.

⁶⁸ Un aspetto, quest'ultimo, che, in punto di puro diritto, correttamente la pronuncia in

certezze danno, in realtà, quelle pronunce che riconducono, in casi affini, il fatto all'ingiuria o alla diffamazione a seconda che la persona offesa fosse online o meno al momento dell'esternazione lesiva⁶⁹: al di là della considerazione (per altro non secondaria) che l'inquadramento giuridico della condotta finisce così per dipendere da un 'accidente' non sempre prevedibile dall'autore al momento della condotta, non è, infatti, difficile prefigurarsi i problemi probatori legati a una tale opzione, specie ove l'evidenza della presenza dell'offeso non possa essere ricavata dalla sua immediata reazione. Reazione che, per altro, nel caso, avrà il paradossale effetto di 'ritorcerglisi contro' (in termini di conseguenze sanzionatorie per l'autore del fatto) nel momento in cui questi cercherà la tutela dell'ordinamento penale.

Il che ci riconduce al tema della 'cattiva costruzione' del microsistema normativo in esame: se, come sopra accennato, l'assunto che la 'presenza dell'offeso' riduca gli effetti lesivi della condotta è sempre parso poco fondato, e quindi la distinzione tra le due fattispecie sostanzialmente irrazionale, lo 'stress test' cui le nuove ICT lo sottopongono ne rende inevitabile l'implosione. L'impostazione prescelta dal nostro legislatore, infatti, finisce – da sempre – per creare un *onere* in capo alla persona aggredita nel suo onore, la quale, implicitamente, viene normativamente ritenuta *meritevole* di minor tutela laddove – per motivi soggettivi o oggettivi – *non sia*

discorso (v. nota 67) considera non pertinente («Non rileva, infatti, che il messaggio – destinato ad un numero ristretto di persone – possa essere inoltrato ad altri, posto che simile azione sarebbe opera del destinatario e non del mittente»), ma che tuttavia, da un punto di vista pratico – e, idealmente, in una prospettiva *de iure condendo* (v. *infra*) – non può non essere preso in considerazione nella valutazione dell'offensività *reale* delle condotte in esame.

⁶⁹ Cfr. Cass. p., V, 20 luglio 2022, n. 28675: «il Collegio osserva – reputandolo dato di comune esperienza, data la massiccia diffusione del sistema di messaggistica istantanea adoperato nel caso di specie – che la chat di gruppo di whatsapp consente l'invio contestuale di messaggi a più persone, che possono riceverli immediatamente o in tempi differiti a seconda dell'efficienza del collegamento ad internet del terminale su cui l'applicazione viene da loro utilizzata; i destinatari possono, poi, leggere i messaggi in tempo reale (perché stanno consultando, in quel momento, proprio quella specifica chat) e, quindi, rispondere con immediatezza ovvero, come accade molto più spesso, possono leggerli, anche a distanza di tempo, quando non sono *on line* ovvero, pur essendo collegati a whatsapp, si trovino impegnati in altra conversazione virtuale e non consultino immediatamente la conversazione nell'ambito della quale il messaggio è stato inviato. Se questo è, per quanto di specifico interesse in questa sede, il funzionamento del servizio di messaggistica istantanea che viene in rilievo in questo procedimento, se ne può inferire che la percezione da parte della vittima dell'offesa può essere contestuale ovvero differita, a seconda che ella stia consultando proprio quella specifica chat di whatsapp o meno; nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente; nel secondo caso si avrà diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente». La citazione letterale illustra meglio di qualsiasi commento il carattere totalmente casuale, e *indipendente da qualsiasi scelta consapevole dell'autore della condotta*, della sussumibilità del singolo, specifico caso sotto l'una o l'altra fattispecie, malgrado la differenza in termini di conseguenze sanzionatorie.

in grado di esercitare un'efficace autodifesa. L'assurdità di tale assunto è disvelata pienamente ove questo sia applicato – come attualmente *deve* essere applicato – agli ecosistemi digitali. In essi, infatti, sia per l'assenza di reale 'faccia a faccia' tra i 'contendenti'⁷⁰, sia, soprattutto, per il già richiamato, e impressionante, aumento della velocità degli scambi comunicativi, unito all'enorme maggior diffusività degli stessi, l'usuale posizione di svantaggio dell' 'aggredito' (è dato di comune esperienza che le accuse infamanti hanno una notevole capacità di 'restare attaccate' alle persone, a prescindere da ogni più valida 'difesa') viene esasperata oltre ogni misura.

A questo primo profilo di grave irrazionalità – e conseguente seria ineffettività – dell'attuale impianto della tutela sanzionatoria della reputazione se ne aggiunge un altro, legato alla già richiamata netta opzione del legislatore del 1930 per una tutela rigidamente *formale* della stessa. Vero è che anche il Codice Zanardelli poneva limiti all'operatività della c.d. *exceptio veritatis*, confinando la tutela della (sola) reputazione sostanziale (i.e., corrispondente alla realtà fattuale) a ipotesi circoscritte, selezionate in ragione del loro rilievo 'pubblicistico' (art. 394, comma 2, n. 1: persona offesa qualificata come pubblico ufficiale e fatto offensivo ad essa attribuito inerente all'esercizio delle sue funzioni), dell'esigenza di garantire la 'non contraddizione' dell'ordinamento (art. 394, comma 2, n. 2: pendenza o apertura di un procedimento penale per il fatto attribuito alla persona offesa) o del riconoscimento all'offeso della libertà di optare in questo senso, anche in vista di un più efficace ripristino della limpidezza della propria reputazione (art. 394, comma 2, n. 3). Tuttavia, il legislatore del 1930 eliminò, come è noto, anche queste ipotesi. Ne risultò un sistema impostato sulla tutela della reputazione 'a prescindere', puramente formale, coerente con un'idea autoritaria per cui compito dello Stato era prevenire ogni turbamento dello *status quo*⁷¹. A conferma di ciò, non è un caso che, alla caduta del regime, lo stesso d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288 che introdusse la scriminante della reazione legittima ad atti arbitrari del p.u. (in relazione ai delitti di violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale) reintrodusse anche le ipotesi di *exceptio veritatis* già contemplate nel Codice del 1889, con l'inserimento nell'art. 596 c.p. dei commi 3 e 4, tutt'ora vigenti, così nuovamente 'ritagliando' una protezione ristretta alla sola reputazione sostanziale almeno in tali casi⁷².

⁷⁰ Cfr. anche P. WALLACE, *The Psychology of the Internet*, 2nd edn., Cambridge University Press, Cambridge MA, 2016 (trad. it., Cortina, Milano, 2017), in part. pp. 134-148.

⁷¹ V. *supra*, note 37 e 38.

⁷² La ragionevolezza di tali eccezioni alla – normale – tutelabilità dell'onore formale fu affermata dalla Consulta con la già richiamata sentenza n. 103/1973: «le norme sull'*exceptio* non possono dirsi incostituzionali in quanto vulneranti il principio di garanzia dell'eguale dignità dei cittadini davanti alla legge: la tutela dell'onore sostanziale presenta una sua ragione di essere in quanto la si riguardi in sé o in relazione a quella di altri rilevanti interessi

Nel dopoguerra, tuttavia, al legislatore mancò il coraggio di una riforma più radicale dei delitti contro l'onore, e lo spazio 'esimente' per la verità dei fatti addebitati fu individuato e modellato, come è noto, dalla giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di cronaca (e di critica, in relazione alla base argomentativa dell'opinione espressa)⁷³. In questo quadro – che è quello in cui tutt'oggi ci muoviamo – tuttavia, la verità dell'addebito non svolge un ruolo di circoscrizione della tipicità dell'offesa, bensì quello, concettualmente e strutturalmente diverso, di parametro di legittimità – insieme a quelli, concorrenti, della pertinenza (i.e. interesse pubblico) dell'esternazione e della continenza della forma espressiva usata – dell'esercizio della libertà di espressione (*ex art. 21 Cost.*) in funzione scriminante (*ex art. 51, comma 1 c.p.*). L'ordinamento continua, dunque, a essere impostato – tolte le ipotesi circoscritte di cui all'art. 596, comma 3 c.p. – su una tutela della reputazione *formale* (salva la possibile *liceità* della condotta diffamatoria, *tipica* anche quando consistente in addebiti perfettamente fondati, in presenza di *tutti* i presupposti di tali scriminanti). Un'impostazione, come si è avuto modo di osservare, in definitiva rafforzata dal progressivo slittamento interpretativo, in materia di oggettività giuridica tutelata, dall'originario approccio 'fattuale' all'attuale orientamento personalistico-costituzionale, che tende a sovrapporre reputazione e dignità.

Una tale impostazione è tutt'altro che 'fisiologica' e scontata: non solo negli ordinamenti di *common law* la stessa sussistenza del *tort* di *defamation* (o *libel*) richiede, costitutivamente, la *falsità* dell'addebito diffamatorio⁷⁴, ma,

concorrenti, tutela quest'ultima che è attuata attraverso la garanzia del rispetto della verità». In quest'ottica, la Corte ritiene sicuramente 'rilevante' «l'esigenza di carattere generale a che il pubblico ufficiale non si trincerò dietro lo scudo della tutela esteriore, ed invece si faccia interamente luce sull'addebito ed i cittadini possano esercitare un controllo sia pure indiretto sull'andamento della pubblica Amministrazione e sul comportamento del relativo personale, e quindi condizioni obiettive che ragionevolmente consigliano la tutela più ampia» (evidentemente, nel senso di 'più efficace' nel 'ripulirlo' dalla 'macchia' altrimenti sostanzialmente indelebile creata dall'allegazione diffamatoria) «dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale».

⁷³ La giurisprudenza in tema è ormai sterminata, e sarebbe estraneo agli scopi del presente contributo tentare di richiamarla qui anche solo in parte. Si rinvia quindi agli ampi riferimenti presenti nei testi citati *supra*, alle note 2 e 7.

⁷⁴ Come è noto, in tali ordinamenti il ruolo del diritto penale nella tutela della (sola) reputazione (essendo tradizionalmente considerato non meritevole di protezione giuridica il mero sentimento del proprio onore) è sempre stato del tutto marginale (per lo più confinato a casi di parziale sovrapposizione a interessi collettivi, quale quello a evitare un c.d. *breach of the peace*), ed è andato ulteriormente riducendosi (o sparendo) negli ultimi decenni. Per una discussione dettagliata, in particolare, degli ordinamenti inglese e statunitense ci si permette di rinviare, per esigenze di sintesi, a VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, cit., pp. 397-466. In tema di *defamation* e nuovi mezzi di comunicazione digitali cfr. anche, specificamente, H.M. DREIBELBIS, *Social Media Defamation: A New Legal Frontier amid the Internet Wild West*, in *Duke J. Const. L. & Pub. Pol.*, 2021 (16), pp. 245-278, nonché, per

restando ai sistemi che contemplano ancora un forte ruolo della tutela penale dell'onore e della reputazione, è sufficiente guardare oltralpe, all'ordinamento francese⁷⁵, per imbattersi in un modello molto diverso e, almeno ad avviso di chi scrive, più razionale. Qui, infatti, il discrimine tra ingiuria (art. 29, comma 2 LLP e art. R.621-2 c.p.) e diffamazione (artt. 29, comma 1 e 35, comma 3 LLP, e art. R.621-1 c.p.) è legato al consistere dell'offesa, rispettivamente, in un'attribuzione indeterminata – come tale non propriamente predicabile di 'verità' o 'falsità' (ingiuria) – oppure di un fatto diffamatorio falso e determinato (diffamazione), mentre la pubblicità o meno dell'offesa recata segna il confine tra natura delittuosa (artt. 29 e 35 LLP) o, al contrario, contravvenzionale (artt. R.621-1 e R.621-2 c.p.) dell'illecito (di ingiuria o diffamazione).

Come sopra accennato, l'attuale impostazione dell'ordinamento italiano sembra, almeno all'apparenza, avere portato benefici in termini di espansione della tutela, vieppiù 'apprezzabili' alla luce delle nuove sfide poste dalla 'quarta rivoluzione', la quale ha reso ancora più comuni, e più pervasive, offese 'ibride' ai diritti della personalità, e in particolare offese che, seppur più propriamente riconducibili alla sfera della riservatezza, per la particolare diffusività legata all'ecosistema digitale in cui avvengono presentano un tale impatto (almeno potenziale) sulla vita sociale delle persone da non poter essere certo liquidate come marginali o irrilevanti. Così, ad esempio, la giurisprudenza ha pacificamente ritenuto inquadabile nel delitto di diffamazione la pubblicazione online di una sentenza di condanna penale nella quale, tuttavia, l'autore della divulgazione aveva evidenziato, graficamente e con chiose, i passaggi di testo relativi alla vita sessuale della persona offesa⁷⁶; analogamente, è stata ritenuta punibile *ex art. 595, comma 3 c.p.* la condivisione su Internet, mediante un programma di condivisione *peer-to-peer*, di filmati riproducenti atti sessuali riferiti alla persona offesa⁷⁷; ancora, è stata ritenuta riconducibile al delitto in parola la pubblicazione su Facebook di immagini fotografiche ritraenti una persona in pose pornografiche, allorché tale pubblicazione avvenga in un contesto e per destinatari diversi da quelli rispetto ai quali la persona stessa aveva in precedenza prestato il suo consenso alla pubblicazione⁷⁸.

un approfondimento sulla diffusione di *deepfake video* di natura pornografica, A. GEORGE, *Defamation in the Time of Deepfakes*, in *Col. J. Gen. Law*, 2024 (45)1, pp. 122-172.

⁷⁵ In cui la disciplina degli illeciti in esame si divide tra la *Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse* (artt. 29-35 *quater*) e il Codice penale (artt. R621-1 e R621-1). Cfr. P. CONTE, *Droit pénal spécial*, 5me ed., Lexis Nexis, Paris, 2016, p. 275 ss. Si vedano anche A. GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 136 ss., e, più sinteticamente, BISORI, *I delitti*, cit., pp. 5-6.

⁷⁶ Cfr. Cass. p., V, 1° giugno 2021, n. 28634, commentata da A. IEVOLELLA, *Pubblica una sentenza online e sottolinea le performances sessuali della persona coinvolta: condannato per diffamazione*, in *Dir. Giust.*, 2021/144, p. 4.

⁷⁷ Cfr. Cass. p., V, 14 ottobre 2015, n. 41276.

⁷⁸ Cfr. Cass. p., III, 8 maggio 2019, n. 19659. È interessante notare come lo stesso principio sia poi stato 'riutilizzato' in relazione all'applicazione della sopravvenuta (con l. 19

Se, dunque, la divulgazione di contenuti di per sé fattualmente fondati, ma non coperti da interesse pubblico (attuale), è allo stato perfettamente 'coperta' dalle fattispecie esistenti nella loro costante interpretazione giurisprudenziale, men che meno si può dubitare che lo sia la diffusione di materiali audiovisivi (non già illecitamente carpiri o divulgati, bensì, alla radice) creati o manipolati con strumenti di editing digitale o di I.A. E questo non solo nel caso in cui tali materiali abbiano a oggetto la sfera privata (per lo più, ma non necessariamente, sessuale) della persona offesa, ma anche in casi molto diversi, che possono andare dalla rappresentazione della persona mentre commette un'azione socialmente, moralmente o legalmente riprovevole che non ha mai commesso, alla manipolazione della sua voce per farle pronunciare frasi (razziste, oscene, ecc.) mai pronunciate, e così via.

Questo, tuttavia, non rende l'attuale impianto normativo veramente 'a prova di ICT', pur avendone indubbiamente favorito l'adattabilità ai nuovi scenari tecnologici. Oltre ai problemi di perimetrazione delle condotte tra ingiuria e diffamazione già evidenziati, infatti, il sistema mostra la sua arretratezza e inadeguatezza sotto altri profili, primo dei quali (duole osservare al penalista) quello sanzionatorio. Le vecchie categorie del «mezzo della stampa» e dell'«altro mezzo di pubblicità», infatti, sono totalmente inadeguate a dar veramente conto delle specificità, in termini di diffusività e potenziale illimitata accessibilità dei contenuti diffamatori (oggi esasperata dall'integrazione nei motori di ricerca di sistemi di I.A. generativa, in grado di annullare anche quel poco di effetto 'protettivo' garantito, in passato, dalla deindicizzazione)⁷⁹, delle moderne ICT. Inoltre, la bilanciabilità legata alla loro natura circostanziale le rende, al momento, pressoché del tutto neutralizzabili nel caso concreto, a seconda delle attenuanti eventualmente riconosciute come prevalenti o equivalenti – così rispecchiando, ancora una volta, un approccio che, se poteva ritenersi valido rispetto alle dinamiche dei mezzi di comunicazione analogici, lo appare molto meno ove rapportato all'ecosistema delle comunicazioni digitali.

Queste problematiche appaiono solo parzialmente attenuate a seguito della recentissima introduzione, a opera della l. 23 settembre 2025, n. 132, del nuovo delitto di «illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale» di cui all'art. 612 *quater* c.p. La fattispecie, collocata tra i reati contro la libertà morale con l'idea, nelle parole della Relazione illustrativa, di «offrire una tutela rafforzata della persona» dal «pregiudizio all'autodeterminazione ed al pieno svolgimento della perso-

luglio 2019, n. 69, c.d. *Codice rosso*) fattispecie di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612 *ter* c.p. (cfr. Cass. p., V, 27 giugno 2024, n. 25516), a dimostrazione ulteriore della duttilità della 'vecchia' diffamazione.

⁷⁹ Cfr. per tutti A. AMIDEI, *Piattaforme e content moderation. Vecchi e nuovi problemi in tema di motori di ricerca, tra oblio e informazione*, in *Giur. it.*, 2024/2, pp. 466-472.

nalità derivante dalla diffusione di immagini, video, voci falsificati mediante sistemi di intelligenza artificiale», si presta a concorrere con il delitto di diffamazione, e non solo nei casi di c.d. *deepfake porn*. L'evento richiesto per l'integrazione del nuovo reato, infatti, è assai più ampio e generico – l'art. 612 *quater* c.p. richiede che sia cagionato un qualsiasi «danno ingiusto» alla persona offesa – di quello proprio della diffamazione (offesa alla reputazione, che per altro si è già visto essere per lo più declinata in termini di mero pericolo), mentre, per altro verso, la condotta – consistente nel cedere (anche a singoli, condotta irrilevante ai sensi dell'art. 595 c.p.), pubblicare o «altrimenti» diffondere (senza il consenso della persona offesa) «immagini, video o voci falsificati o alterati», specificamente «mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale», i quali siano «idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità» – è connotata da una nota di falsità (addirittura duplice: genetica, quanto alla creazione *ex novo*, o alterazione, di contenuti non rispondenti a realtà, e attitudinale, quanto a idoneità ingannatoria nei confronti del fruitore del contenuto) del tutto aliena, come si è visto, alla diffamazione. In questi casi, anzi, il complessivo trattamento sanzionatorio rischia in teoria la sproporzione per eccesso (rischio, per altro, evitabile in pratica con un'applicazione oculata del cumulo giuridico *ex art. 81 c.p.*). Ma l'intervento legislativo in parola, a ben guardare, non incide affatto sulla sopra evidenziata debolezza strutturale del microsistema ingiuria-diffamazione in rapporto a tutte le altre forme di 'attacco' online (o, meglio, onlife) alla reputazione che non involgano la creazione e diffusione di *deepfakes* con le caratteristiche specificate.

Conclusivamente, l'attuale sistema degli illeciti a tutela dell'onore e della reputazione appare bisognoso, ad avviso di chi scrive, di un complessivo ripensamento (reso, semmai, ancora più urgente dall'introduzione di nuove, e non coordinate, disposizioni penali indirizzate a colpire il fenomeno dei *deepfakes* prodotti con sistemi di I.A.)⁸⁰. Ragionando in termini di tutela

⁸⁰ Va infatti ricordato che lo stesso art. 26 della l. n. 132/2025 ha anche introdotto una circostanza aggravante comune all'art. 61 c.p., nuovo numero 11 *decies* (ma il legislatore pare aver dimenticato di aver già introdotto, nelle more dell'adozione della normativa in materia di IA, un numero 11 *decies*, di dubbia compatibilità costituzionale, con il d.l. 11 aprile 2025, n. 48 – c.d. pacchetto sicurezza – convertito con L. 9 giugno 2025, n. 80), applicabile ove il fatto di reato sia commesso «mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato». Appare quindi ragionevole domandarsi se, in un caso di diffamazione realizzata mediante diffusione di *deepfakes*, debba effettivamente ritenersi un concorso tra art. 595 c.p. e (nuovo) art. 612 *quater* c.p., o non piuttosto un caso di diffamazione aggravata *ex art. 61 n. 11 undecies c.p.* A una prima lettura, tuttavia, sembra doversi accordare rilievo preminente alla considerazione che l'IA, nello scenario in questione, interviene nella fase della *creazione* del contenuto lesivo della reputazione, fase di per sé estranea e indifferente alla condotta propriamente 'diffamatoria', in cui la comunicazione

della reputazione, perno della repressione penale dovrebbe essere il concetto di ‘pubblicazione’ del contenuto offensivo, mentre nessuna rilevanza dovrebbe avere la ‘presenza’ (reale o virtuale) dell’offeso. Questo non solo perché, come altrove meglio argomentato⁸¹, in un ordinamento maturo e democratico il ‘sentimento dell’onore’ – troppo soggettivo, inafferrabile, e spesso legato a ‘codici’ culturali retrivi – non dovrebbe avere cittadinanza, ma soprattutto perché è la diffusività dell’addebito diffamatorio, a prescindere dalla reazione che la persona possa o meno avervi prestato nell’immediatezza, a rendere non solo concretamente afferrabile, ma anche dimensionalmente parametrabile, l’offesa, tanto da suggerire una differenziazione, già sul piano della tipicità (oltre che su quello sanzionatorio) delle fattispecie, tra forme di pubblicazione ‘analogiche’ e forme di diffusione ‘onlife’.

Ma anche per altri aspetti una migliore perimetrazione dell’oggetto – o degli oggetti – della tutela penale sarebbe probabilmente, sul medio-lungo periodo, fonte di maggiore effettività del sistema. La reazione penale dovrebbe essere limitata, sul fronte della difesa della reputazione strettamente intesa, alla diffusione di addebiti offensivi falsi⁸², eventualmente con apposita valorizzazione dell’accentuato potenziale decettivo legato all’uso di strumenti di IA nella *creazione* del contenuto mendace e diffamatorio (realizzando, quindi, una maggiore integrazione e un miglior coordinamento del sistema, rispetto a quanto risultante oggi, a seguito della l. n. 132/2025). Il tutto, salva l’individuazione di un’apposita, parallela tutela contro quegli attacchi alla riservatezza che, per la natura stigmatizzante (a torto o a ragione, ma comunque in relazione alla realtà socioculturale di contesto) dell’informazione illecitamente divulgata, siano a loro volta suscettibili di

con più persone, anche online (il che, come si è visto, integra l’aggravante di cui all’art. 595 comma 3 c.p.), non implica normalmente un (volontario) uso *strumentale* di sistemi di IA. L’‘insidiosità’ del mezzo di IA si colloca, dunque, *a monte* della condotta diffamatoria (così come a monte di questa stanno le potenzialità di approfondimento dell’offesa alla reputazione tipiche dei più riusciti *deepfakes*), di talché sembra doversi concludere per un concorso tra art. 595 (per solito aggravato *ex* comma 3) c.p. e art. 612 *quater* c.p. (ovviamente a condizione che di questo ricorrano tutti i presupposti).

⁸¹ Cfr. A. VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, cit., p. 597 ss.

⁸² L’inserimento della falsità dell’addebito tra gli elementi della tipicità, necessariamente coperti dal dolo, potrebbe forse (salvo il sempre presente rischio di un abuso strumentale della categoria del dolo eventuale) anche porre un argine a quel ‘diritto vivente’, giustamente stigmatizzato dalla Consulta nella richiamata sentenza n. 150/2021, che ha di fatto introdotto una fattispecie di diffamazione a mezzo stampa colposa, «condiziona[ndo] l’operatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma putativa (art. 59, comma 4, cod. pen.) al requisito dell’assenza di colpa nel controllo delle fonti: ammettendo conseguentemente la responsabilità del giornalista per il delitto di diffamazione anche nell’ipotesi in cui egli abbia confidato, seppur per un errore evitabile, nella verità del fatto attribuito alla persona offesa». Per una rassegna di riferimenti giurisprudenziali di merito e legittimità in argomento si rinvia, ancora una volta, ai testi citati *supra*, note 2 e 7.

esporre la persona offesa a una perdita di capitale sociale⁸³, in particolare ove connotati dalla particolare pervasività e diffusività legata all'utilizzo di ICT. Una tale razionalizzazione del quadro normativo ridurrebbe l'incertezza applicativa e le difficoltà probatorie complessive, migliorando il tasso di precisione e determinatezza del sistema e la sua compatibilità con i principi di offensività ed *extrema ratio*, il che – tra l'altro – restituirebbe legittimità anche ad eventuali scelte (consapevoli e mirate) di ricorso alla pena detentiva per quegli scenari eccezionali (e del tutto residuali) evocati dalla giurisprudenza EDU e costituzionale, quali «discorsi d'odio» o connotati da contestuale «istigazione alla violenza», o anche «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi»⁸⁴.

4. Questa apertura a un ventaglio sanzionatorio differenziato, suscettibile di includere anche – rispetto a scenari di offensività estrema – la pena detentiva, non va però confusa con un affidamento fideistico nelle capacità preventive dello strumento penale. Al contrario, mai come nel contesto della 'quarta rivoluzione' e della dimensione 'onlife', quest'ultimo appare del tutto inadeguato, se non come 'elemento di chiusura' di un modello preventivo che dovrebbe puntare prima e prevalentemente sulla rimozione, o per lo meno sulla massima riduzione possibile, di quelli che la psicologia sociale definisce fattori 'sistemici' e 'situazionali' di genesi della devianza⁸⁵.

Come altrove osservato⁸⁶, è l'attuale design dell'ecosistema digitale a

⁸³ Come è stato osservato in dottrina, del resto, nell'ambito che qui interessa «spostare la dimensione della tutela da quella della reputazione e/o dell'onore a quella della riservatezza può aiutare a disincentivare meccanismi, consapevoli o inconsapevoli, di *victim blaming*. La reputazione di una persona non dovrebbe considerarsi a priori lesa per la messa in circolazione delle sue immagini sessualmente esplicite, poiché non è la condotta a inficiare la reputazione, ma la reazione sociale a tale condotta» (cfr. G.M. CALETTI, *Habeas corpus digitale. Lo statuto penale dell'immagine corporea tra privacy e riservatezza*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 230, nota 63).

⁸⁴ Cfr. C. Cost. n. 150/2021, cit. Nella giurisprudenza della Corte EDU si vedano, *ex multis*, oltre alle pronunce citate *supra* (nota 33), anche Gr. Ch., 17 dicembre 2004, *Cum-pănă e Mazăre c. Romania*, ric.n. 33348/96; sez. I, 6 dicembre 2007, *Katrami c. Grecia*, ric.n. 19331/05; sez. II, 5 novembre 2020, *Balaskas c. Grecia*, ric.n. 73087/17.

⁸⁵ Cfr. per tutti P.G. ZIMBARDO, *The Lucifer Effect. How Good People Turn Evil*, Random House, New York, 2007 (trad. it., Cortina, Milano, 2008), in part. p. 293 ss., anche per tutti gli ulteriori riferimenti bibliografici, per i quali si rinvia altresì, *ex multis*, a M. CATINO, *Miopia organizzativa. Problemi di razionalità e previsione nelle organizzazioni*, il Mulino, Bologna, 2009.

⁸⁶ Cfr. A. VISCONTI, *Alcune considerazioni criminologiche e politico-criminali sulle c.d. 'fake news'*, in *Jus*, 2020/1, pp. 43-71, cui si rinvia, per necessità di sintesi, anche per tutti gli ulteriori, puntuali riferimenti bibliografici. V. inoltre *supra*, nota 70.

presentare una serie di fattori strutturalmente criminogeni – non solo in rapporto al reato di diffamazione, ma rispetto a tutte le possibili condotte illecite e lesive online – che vanno dall'anonimato, quanto meno percepito, degli utenti, al distanziamento fisico e psichico e dalle conseguenze delle proprie azioni, all'eccessiva compressione dei tempi di azione-reazione, a meccanismi algoritmici di 'segregazione' in camere dell'eco che confermano (o rafforzano) l'individuo nella convinzione della validità dei propri assunti e delle proprie linee di condotta, e così via. In breve, quello digitale è, oggi, un ecosistema strutturalmente anomico, che in quanto tale favorisce circoli viziosi di crescente violazione delle regole⁸⁷, non solo giuridiche, ma di elementare civile convivenza.

Le recenti richieste di archiviazione nei casi Seymandi⁸⁸ e Segre⁸⁹, per

⁸⁷ Per 'contesto anomico' si intende qui qualsiasi ambiente che trasmetta la percezione di una diffusa, generalizzata violazione delle regole e quindi, implicitamente, anche quella di una diffusa tolleranza (sostanziale, se non ufficiale) per tali infrazioni: studi empirici hanno infatti dimostrato come in tali ambienti aumenti in modo statisticamente rilevante il numero di episodi di devianza. Per descrivere tale meccanismo si parla anche di *'broken window effect'*. Cfr. per tutti W.G. SKOGAN, *Disorder and Decline: Crime and the Spiral of Decay in American Neighborhoods*, University of California Press, Berkeley, 1990; M. GLADWELL, *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*, Little, Brown, Boston, 2000; K. KEIZER, S. LINDENBERG, L. STEG, *The Spreading of Disorder*, in *Sci.*, 2008 (322)5908, pp. 1681-1685 (quest'ultimo studio, strutturato in modo da rendere possibile il confronto con un gruppo di controllo, è decisamente più significativo dei precedenti, basati su evidenze maggiormente aneddotiche, e comunque non in grado di escludere variabili indipendenti).

⁸⁸ Cfr. Trib. Torino, sez. GUP, ord. 20 gennaio 2025: la richiesta di archiviazione si fondava (oltre che sull'asserita impossibilità di individuare gli autori dei commenti offensivi postati sul profilo social della persona offesa) sull'asserita applicabilità della scriminante del diritto di critica, trattandosi di vicenda e figura pubblica e dovendosi considerare che «l'interpretazione del requisito della continenza non potrebbe non tenere conto dell'evoluzione della società e del suo linguaggio (soprattutto del linguaggio utilizzato sui social network), dovendosi adeguare a criteri più elastici, sino a ricomprendere anche l'utilizzo di espressioni "forti"»; posizione non accolta dal GUP, il quale, al contrario, considerato anche che le espressioni fatte oggetto di querela per diffamazione, nel caso di specie, «attengono tutt[e], in buona sostanza, alla morale sessuale femminile» (sostanzandosi in epiteti quali 'puttana', 'zoccola' e simili), e dunque «inquadabili nell'ambito di comportamenti sessisti e discorsi d'odio realizzati con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), cui la normativa comunitaria dedica particolare attenzione, ritenendoli forme di manifestazione del più ampio concetto di violenza sulle donne», non ha ritenuto configurabile la scriminante in parola. I commenti in esame, infatti, «proprio perché volti a stigmatizzare la parte lesa in funzione del genere, appaiono marcatamente discriminatori: essi non sono espressione di un giudizio meramente critico, ma appaiono basati su stereotipi di genere animati, in via esclusiva, da finalità offensive», cosa che «rende arduo, già dal principio, ravvisare un legittimo esercizio del diritto di critica». Seppur, quindi, il GUP «concord[i], in linea generale, sulla necessità di adeguare la valutazione del requisito della continenza al mutato contesto sociale e al luogo ove il commento viene espresso (Facebook)», nel caso di specie ritiene che «le parole scelte dagli autori appaiono oggettivamente sopra le righe

quanto certamente in parte dovute alla nuova, più elevata ‘asticella’ posta all’esercizio dell’azione penale dalla c.d. riforma Cartabia⁹⁰, e per quanto in ultimo ‘rintuzzate’ in sede di udienza preliminare, sono comunque sintomatiche di una montante presa di consapevolezza di quanto sia difficile pretendere l’osservanza delle ‘vecchie’ regole di condotta – in materia di continenza espressiva⁹¹, ma non solo – in un contesto di interazione sociale

e inutilmente umilianti [...] veri e propri insulti. I termini scelti non sono semplicemente inurbani o forti, ma volutamente e inequivocabilmente offensivi», anche per l’assenza, o comunque estrema distanza, del nucleo fattuale dal quale la ‘critica’ asseritamente prenderebbe le mosse, dal momento che «la critica presuppone pur sempre un ragionamento logico, ma se insulto immotivatamente, senza indicare il presupposto di fatto del mio giudizio, la frase resta diffamatoria».

⁸⁹ Cfr. Trib. Milano, sez. GUP, 28 aprile 2025: anche in questo caso, tolti i profili squisitamente probatori (inerenti alla difficoltà di ottenere la collaborazione dei provider nella raccolta delle informazioni necessarie all’identificazione degli autori dei commenti diffamatori postati su diverse piattaforme), il principale argomento avanzato nella richiesta di archiviazione riguarda le peculiari ‘consuetudini comunicative’ invalse sui social media, e la conseguente diversa declinazione che il parametro della continenza dovrebbe assumere ove si consideri che «è frequente nel dibattito politico l’utilizzo, per contrastare e stigmatizzare l’avversario politico, del termine “nazista”, ovviamente in un senso differente rispetto a quello proprio e storico»; anche in questo caso, la posizione della pubblica accusa viene respinta dal GUP sul rilievo che, pur se «condivisibile nella sua valenza astratta, [...] il ragionamento proposto non può invece essere calato nella peculiare vicenda in esame. A ben vedere, infatti, accusare di nazismo una reduce dai campi di sterminio integra di per sé il reato di diffamazione sia nei casi in cui tale epiteto viene esternato in modo apodittico e non argomentato, sia quando esso si accompagna a riferimenti che richiamano con spregevole ironia la vita nei lager». Inoltre, «la circostanza che espressioni offensive siano state formulate sul web non caratterizza la vicenda in termini di minor disvalore»: al contrario, proprio il caso portato all’attenzione del giudice «conferma che l’estrema diffusività dello strumento informatico genera spirali di odio e violenza che sono alimentate proprio dalla inescusabile leggerezza con cui gli utenti si lasciano andare a commenti diffamatori. Il numero impressionante di messaggi che si pongono ben oltre il limite più estremo della continenza non può determinare una sorta di assuefazione a un fenomeno che, invece, deve essere valutato secondo i consueti canoni di giudizio che regolano il confine fra diritto di critica e diritto all’onore. [...] Il web non rappresenta un terreno franco dove ogni insulto è consentito e dove la reputazione degli individui può essere calpestata impunemente. Va ribadito che lo schermo di un computer non è una barriera che assicura l’anonimato e che la tastiera non è un’arma contro la quale non ci sono difese».

⁹⁰ Come è noto, a norma dell’art. 408, comma 1 c.p.p. come riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il pubblico ministero deve richiedere l’archiviazione «quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna», laddove in precedenza doveva farlo in presenza di una notizia di reato «infondata». Parallelamente, mentre in precedenza l’art. 425, comma 3 c.p.p. prevedeva la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere «quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio», la nuova formulazione della norma fa riferimento ad elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari che «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna».

⁹¹ V. *supra*, note 87 e 88.

e comunicativa connotato da tanti e tali elementi criminogeni, e di un conseguente disagio, anche da parte della stessa magistratura requirente, nel (continuare ad) affidare allo strumento penale un compito per il quale si rivela, oggi più che mai, così profondamente inadeguato.

In un contesto di questo tipo, infatti, è innegabile che la capacità di orientamento dei comportamenti della norma penale sia, allo stato, pressoché inesistente. Ecco allora irrompere prepotentemente sulla scena l'esigenza di ricorrere, prima di tutto, a quello che ancora Luciano Floridi definisce un «*design pro-etico*» dell'infosfera, ossia una «configurazione degli ambienti» in cui le persone interagiscono che possa «rendere più agevoli le scelte, le azioni o i processi etici», senza paternalismo, ma attraverso una strutturazione di partenza che possa «agevolare la *riflessione* da parte degli agenti coinvolti sulle loro scelte, azioni o processi»⁹².

Non è questa la sede – né chi scrive avrebbe le competenze – per avanzare proposte dettagliate sul *quomodo* di tale design pro-etico⁹³, tanto più che «nelle società iperstoriche» qual è ormai la nostra «ogni regolamento che incide sul modo in cui le persone interagiscono con l'informazione è destinato [...] a influenzare l'intera infosfera e l'habitat onlife in cui tali persone vivono»⁹⁴. Questo richiede al legislatore (idealmente, sovranazionale, ma, al minimo, comunitario, vista la natura globale dell'infosfera stessa) non solo un'estrema cautela nel progettare ogni regolamentazione del sistema, la quale deve considerarne l'estrema complessità e interconnessione, ma anche la disponibilità

a rivedere la propria decisione e strategia rapidamente, appena gli effetti sbagliati iniziano a manifestarsi. [...] Non esistono leggi perfette, ma soltanto leggi che possono essere perfezionate più o meno facilmente. Un buon accordo relativo al modo in cui configurare la nostra infraetica dovrebbe includere una clausola concernente il suo tempestivo aggiornamento. [...] Infine, è sbagliato credere che siamo come stranieri che intendono regolare un ambiente distinto da quello che abitano. [...] Stiamo riparando la zattera su cui navighiamo [...]. Proprio perché l'intero problema del rispetto, della violazione o applicazione dei diritti [...] è una questione infraetica e ambientale per avanzate società dell'informazione, la cosa migliore da fare, per individuare la soluzione corretta, è di applicare al processo stesso il quadro infraetico e i valori etici che vorremmo vedere promossi da tale processo. Ciò vuol dire che l'infosfera dovrebbe regolare se stessa dall'interno e non da un impossibile esterno»⁹⁵.

⁹² Cfr. L. FLORIDI, *The Fourth Revolution*, cit., p. 218.

⁹³ Anche se almeno alcune misure volte, ad esempio, alla riduzione dell'anonimato percepito e della conseguente deresponsabilizzazione degli utenti, al rallentamento dei tempi di azione-reazione online, ecc., parrebbero abbastanza agevoli da immaginare e da implementare tecnicamente: cfr. ancora VISCONTI, *Alcune considerazioni criminologiche e politico-criminali*, cit.

⁹⁴ Cfr. L. FLORIDI, *The Fourth Revolution*, cit., pp. 223-224.

⁹⁵ Cfr. L. FLORIDI, *The Fourth Revolution*, cit., p. 224.

Questa esigenza, innegabile, di rapido e flessibile adattamento del quadro normativo alla continua emersione di nuovi scenari e alla stretta connessione di soggetto e oggetto della regolamentazione mette di per sé in luce come un adeguato tasso di efficacia della stessa non possa prescindere da una significativa componente di cooperazione da parte delle piattaforme oggetto della regolamentazione stessa.

Un approccio non facile, vista la sostanziale extraterritorialità di queste ultime, il potere economico e di orientamento dell'opinione pubblica da esse detenuto (di molto superiore a quello della maggior parte degli Stati) e la troppo frequente mancanza di adeguata comprensione tecnologica e sociologica dei fenomeni da regolare da parte del legislatore stesso, al quale spetta pur sempre definire la cornice valoriale di riferimento e un quadro minimo di doveri di *risk assessment* e *risk management* da parte dei soggetti regolati, nonché le strategie di risposta a eventuali violazioni. Strategie che, tuttavia, una volta abbandonata una prospettiva esclusivamente incentrata sull'individuo e sulla deterrenza – più arcaica e inadeguata che mai, nel quadro appena tratteggiato – e recuperati un più ragionevole orizzonte organizzativo e il riferimento a un più flessibile ed efficace modello di *responsive regulation* (in cui la componente punitiva non scompare, ma gioca un ruolo più ridotto e, al tempo stesso, più incisivo)⁹⁶, permetterebbero almeno di 'giocare una partita' che vede oggi, al contrario, l'ordinamento sostanzialmente confinato ai margini del terreno di gioco, quando non spettatore impotente sugli spalti all'esterno di questo.

⁹⁶ In tema non si può in questa sede che rinviare ai fondamentali scritti di J. BRAITHWAITE, *Enforced Self-Regulation: A New Strategy for Corporate Crime Control*, in *Michigan Law Review*, 1982 (80)7, pp. 1466-1507; ID., *Convergence in Models of Regulatory Strategy*, in *Current Issues in Criminal Justice*, 1990 (2)1, pp. 59-65; I. AYRES, J. BRAITHWAITE, *Responsive Regulation. Transcending the Deregulation Debate*, Oxford University Press, New York-Oxford, 1992, in part. p. 38 ss.; B. FISSE, J. BRAITHWAITE, *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1993, in part. pp. 31 ss. e 138 ss. Nella dottrina italiana, e per ulteriori riferimenti, cfr. inoltre, per tutti, G. FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. "Doppio standard" e "doppio vincolo" nella decisione di delinquere o di blow the whistle*, in AA.Vv., *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro*, Giuffrè, Milano, 2009, in part. p. 212 ss., e G. ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2018, in part. p. 215 ss.

Gli Autori

BASILE VITTORIO, Vicepresidente Camera penale di Catania 'Serafino Famà'

BEVILACQUA DARIO, Professore Associato di Diritto amministrativo e pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

BRAMBILLA PATRIZIA, Assegnista di ricerca in diritto penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia

CONDORELLI ORAZIO, Professore Ordinario di Diritto e religione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

COSTANZO ANGELO, Consigliere Corte di Cassazione

CURCI ANTONIETTA, Professoressa Ordinaria di Psicologia generale, Università degli Studi di Bari

DI NUOVO SANTO, Professore Emerito di Psicologia generale, Università degli Studi di Catania

DI VETTA GIUSEPPE, Ricercatore in Diritto penale, Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna

FERLITO GABRIELE, Contrattista di ricerca in Diritto tributario, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

FRAGASSO BEATRICE, Assegnista di ricerca in Diritto penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria, Università degli Studi di Milano

GIANGRECO MATTIA, Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

GRASSO ALFIO GUIDO, Ricercatore in Diritto privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

MAHAMEDI SOROOR, Dottoranda di ricerca in Diritto processuale civile, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

- MANDARA ANTONIO, Dottorando di ricerca in Diritto amministrativo e pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania
- MICCICHÉ ANDREA, Assegnista di ricerca in Diritto e religione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania
- PAPPALARDO MARIA MANUELA, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania
- PATANÈ VANIA, Professoressa Ordinaria di Diritto processuale penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania
- PERGOLIZZI LAURA, Ricercatrice di Diritto amministrativo e pubblico, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università degli Studi di Messina
- PETTINATO CRISTIANA, Professoressa Associata di Diritto e religione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania
- PULVIRENTI MARCO GAETANO, Ricercatore di Diritto amministrativo e pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania
- RAZZANO GIOVANNA, Professoressa Ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico della Sapienza Università di Roma
- RUGGIERI MARIA CRISTINA, Dottoranda di ricerca in Diritto processuale civile, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania
- SARTORI GIOVANNI, Professore Emerito di Neuropsicologia forense, Università degli Studi di Padova
- TESTUZZA MARIA SOLE, Professoressa Associata di Storia del diritto medievale e moderno, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania
- VISCONTI ARIANNA, Professoressa Associata di Diritto penale, Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell'economia, Università Cattolica del Sacro Cuore.
- VOLPONI CHARISSA, Dottoranda di ricerca in Diritto penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania
- ZAPPALÀ SALVATORE, Professore Ordinario di Diritto internazionale, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

ZAPPIMPULSO PASQUALE, Dottorando di ricerca in Digital Innovation and e-Health, Università degli Studi di Bari

ZAPPULLA ANGELO, Professore Associato di Diritto processuale penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania

ZUCCARELLO ALESSANDRO, Assegnista di ricerca in Diritto tributario, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania